

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

85° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	10
5 ^a - Bilancio.....	»	13
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	19
10 ^a - Industria.....	»	24
11 ^a - Lavoro.....	»	27
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	41
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	45

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	52
-------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	58
--	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

64^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE ricorda che sono stati iscritti all'ordine del giorno alcuni disegni di legge fatti propri dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, anche per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 3, terzo periodo del Regolamento. Tuttavia nella settimana in corso non è stato possibile, in Assemblea, dedicare il previsto spazio di discussione agli argomenti indicati dalle opposizioni. Quanto all'ordine del giorno della Commissione, quei disegni di legge in tanto vi saranno confermati anche per la settimana prossima, in quanto essi siano ancora previsti come possibile oggetto di trattazione nel calendario dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI e altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione

(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che sono terminate le audizioni davanti all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che, la

prossima settimana, è previsto l'intervento del senatore Fabbri, relatore alla Commissione lavoro in sede consultiva, per illustrare il parere che quella Commissione avrà formulato sui provvedimenti in titolo.

Il senatore BOSCETTO, intervenendo in replica, ringrazia il Presidente e i colleghi senatori per l'utile lavoro svolto, anche con le numerose audizioni che hanno consentito di ampliare il bagaglio delle informazioni e di porre le premesse per un miglioramento del disegno di legge.

Con riferimento alla sentenza n. 105 del 22 marzo 2001, che avrebbe considerato l'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera atto coercitivo che direttamente incide sulla libertà della persona, fa notare che la Corte costituzionale ha giudicato soltanto su una ipotesi di convalida del trattenimento e non è entrata nel problema dell'espulsione senza trattenimento. È in ogni caso opportuno valutare approfonditamente le modifiche all'articolo 13 del testo unico, visto che la Corte, sia pure *per incidenza*, ha affermato che l'accompagnamento inerisce alla libertà personale e non alla semplice libertà di circolazione.

L'istituto dello *sponsor*, di cui si chiede il mantenimento, anche a prescindere da valutazioni di merito sull'esperienza fin qui condotta, appare in contrasto con il meccanismo giuridico del contratto di soggiorno di lavoro. Anche le limitazioni stabilite dall'articolo 20 del disegno di legge per il ricongiungimento familiare appaiono logiche, con la precisazione che l'ammissione del ricongiungimento dei genitori a carico nel caso in cui non vi siano «altri figli», deve intendersi nel senso che questi siano residenti nei paesi di origine.

Quanto alla richiesta di stralciare le disposizioni in materia di diritto d'asilo, si tratta di modifiche limitate, in sintonia con l'impostazione generale del disegno di legge, che anticipano la riforma organica della disciplina da adottare dopo l'approvazione dell'apposita direttiva europea. Le critiche rivolte alla norma di contrasto dei matrimoni simulati, sul presupposto che si determinerebbe un'indebita invasione della sfera privata, non sembrano conferenti, trattandosi piuttosto, in questi casi, di una sfera truffaldina. La facoltà, prevista per i lavoratori che cessino l'attività in Italia e lascino il territorio nazionale, di richiedere la liquidazione dei contributi previdenziali versati in loro favore è da considerarsi puramente gratificatoria e subordinata all'assenza di convenzioni che prevedano forme di ricongiunzione. Pertanto, la sua soppressione è costituzionalmente compatibile, oltre che condivisibile.

Per quanto attiene alla richiesta di adeguamento redazionale delle parti del testo unico non modificate, si rimette all'opinione del Governo, suggerendo l'elaborazione di disposizioni aggiuntive al fine di rendere omogenea la formulazione del testo unico. A proposito delle osservazioni sull'articolo 5-bis del disegno di legge, che disciplina i contenuti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, mentre appaiono incongrui i dubbi circa il contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, sul presupposto di una discriminazione del lavoratore italiano che si realizzerebbe laddove lo straniero fosse favorito con la messa a disposizione di

un alloggio, auspica una più puntuale specificazione del concetto di «garanzia di un'adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore», nel senso che si tratta dell'onere di reperire un alloggio disponibile, il cui costo è in ogni caso a carico del lavoratore.

Quanto alle sanzioni penali, l'eliminazione della disposizione originariamente contenuta nell'articolo 12 del testo unico, riguardante il caso di ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, è collegata all'introduzione nel codice penale dell'articolo 602-bis (*Tratta di persone*), disposta con il disegno di legge recante «Misure contro la tratta di persone», approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre e trasmesso al Senato (A.S. 885).

Circa la proposta di regolarizzare i lavoratori già presenti in Italia, o quanto meno coloro che svolgono lavoro domestico o di cura, ricorda che è stata suggerita la concessione di un periodo di sei mesi per stipulare un regolare contratto di lavoro, ma non è stato precisato il meccanismo idoneo a garantire che la misura non ecceda in una sanatoria generalizzata, rischio che il disegno di legge intende escludere.

Il sottosegretario D'ALÌ ribadisce le linee innovative recate dal disegno di legge di riforma, che corrispondono a un punto essenziale del programma delle forze politiche di maggioranza.

Replicando alle osservazioni espresse nel corso dell'esame, sottolinea che l'istituto del contratto di soggiorno di lavoro non fa altro che anticipare i contenuti di una direttiva europea già approvata dalla Commissione e allo studio dell'apposito gruppo di lavoro del Consiglio europeo. Lo sportello unico per l'immigrazione che si istituisce presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo diventerà il punto di riferimento e di snodo per gli ingressi a fini di lavoro, soddisfacendo l'esigenza di certezza nel procedimento.

Per i provvedimenti di espulsione, il Governo ha inteso capovolgere il meccanismo previsto dalla vigente normativa, privilegiando l'accompagnamento alla frontiera rispetto all'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale, in modo da accelerare le procedure di contrasto dell'immigrazione clandestina. Nello stesso senso si orientano le disposizioni penali di maggior rigore. In tale prospettiva, è opportuna anche la preferenza per l'allontanamento dell'immigrato clandestino in luogo dell'espiazione della pena, specie se si considera che una quota rilevante della popolazione carceraria è rappresentata da immigrati clandestini.

Ricorda l'importante novità della partecipazione delle regioni nella definizione delle quote degli ingressi e le disposizioni di rafforzamento della cooperazione internazionale; il Governo nel frattempo ha accelerato i negoziati per la conclusione di trattati con i paesi fonti principali di immigrazione, regolare e clandestina. Conferma quindi che la garanzia di sistemazione alloggiativa, prevista quale contenuto obbligatorio del contratto di soggiorno di lavoro, deve intendersi non nel senso di una quota complementare della retribuzione, bensì come impegno del datore di la-

voro di adoperarsi affinché il lavoratore abbia a disposizione un'adeguata condizione abitativa, il cui costo resta comunque a carico di quest'ultimo.

Ribadisce la contrarietà allo stralcio delle disposizioni in materia di diritto d'asilo, che intendono far fronte a gravi distorsioni, come le istanze manifestamente infondate, precisando che le misure proposte con il disegno di legge anticipano la riforma organica di questo istituto che sarà tempestivamente predisposta dal Governo quando si concluderà l'*iter* delle normative europee. Conferma anche la validità delle disposizioni di contrasto dei matrimoni simulati e la soppressione dell'istituto dello *sponsor*, che nella pratica è stato strumentalizzato a fini elusivi della disciplina sull'immigrazione.

Quanto alla proposta di regolarizzare la posizione dei lavoratori presenti sul territorio nazionale, il Governo vuole far emergere il lavoro nero, ma si oppone a una sanatoria indiscriminata, che fra l'altro realizzerebbe un improprio privilegio a favore di chi non abbia osservato la procedura regolare di ingresso e di permanenza a fini di lavoro.

Riservandosi di approfondire le singole disposizioni in sede di esame degli emendamenti, sottolinea che le modifiche sostanziali previste dal disegno di legge assicureranno una migliore regolamentazione del lavoro delle persone straniere e agevoleranno il contrasto dell'immigrazione clandestina.

Il senatore VITALI, in riferimento all'affermazione del sottosegretario D'Alì secondo la quale le disposizioni contenute nell'articolo 5-*bis* del disegno di legge rappresenterebbero l'anticipazione dell'attuazione della direttiva approvata dalla Commissione europea, precisa che questa non prevede il collegamento diretto fra permesso di soggiorno e contratto di lavoro e riproduce sostanzialmente i contenuti dell'articolo 22 del vigente testo unico.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

65^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(863) *Deputati TREMAGLIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati

(16) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(217) *MAGNALBÒ ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 novembre.

Il senatore BASILE esprime la propria soddisfazione per la novità di un incarico di Governo per gli italiani nel mondo, che rappresenta il riconoscimento per il valore del contributo culturale fornito dalle comunità italiane all'estero.

Il disegno di legge, sostenuto con passione e tenacia dal ministro Tremaglia, presenta un'architettura che risponde a tutte le esigenze poste nella vicenda del riconoscimento del diritto di voto per gli italiani residenti all'estero ed è stato migliorato anche nell'esame da parte della Camera.

Ritiene opportuno che si chiariscano i rispettivi ruoli dei Ministeri degli esteri e dell'interno e degli uffici del Ministero per gli italiani nel mondo che partecipano congiuntamente all'attuazione delle disposizioni in esame e sottolinea la necessità di un rafforzamento delle rappresentanze diplomatiche nell'espletamento dei nuovi compiti ad esse attribuiti.

Sollecita quindi l'attenzione del Governo, in particolare sull'articolo 17, comma 3, che prevede l'adozione di iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero, ponendo la necessità di rafforzare la dotazione di strumenti informativi disponibili attualmente assai scadente.

Sottolinea, infine, la norma di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che prevede la conclusione di intese con gli Stati in cui risiedono i cittadini italiani, per garantire che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali in conseguenza della partecipazione degli elettori e degli altri cittadini italiani alle attività previste dalla legge.

Il senatore MAFFIOLI, congratulandosi con il ministro Tremaglia per l'obiettivo atteso dalle comunità italiane residenti all'estero, evidenzia l'importanza del legame che in tal modo si stabilisce con la nazione, che in alcuni casi (ad esempio per i residenti nell'Argentina, che vive una drammatica crisi economica) va ben oltre il profilo della rappresentanza politica.

Il senatore MAGNALBÒ esprime la soddisfazione del Gruppo di Alleanza nazionale per il raggiungimento di uno storico traguardo grazie all'instancabile lavoro compiuto dal ministro Tremaglia. Ricordando che

sono stati definitivamente fugati i dubbi di costituzionalità riguardanti in particolare la questione dell'elettorato passivo, preannuncia il voto favorevole della sua parte.

Il senatore VILLONE esprime il compiacimento per la definizione di una vicenda sulla quale, nella scorsa legislatura, pur a fronte di un intenso lavoro non si riuscì a concludere l'*iter* legislativo, nonostante l'impegno appassionato profuso allora da una parlamentare del suo Gruppo, la senatrice D'Alessandro Prisco.

Osserva che la scelta del legislatore di privilegiare l'istituzione della circoscrizione Estero trova la sua principale motivazione nell'intendimento di rinsaldare i legami con i cittadini residenti all'estero in maniera permanente, riconoscendo l'autonomia della loro rappresentanza nel Parlamento italiano. Tale lettura consente, fra l'altro, di superare alcune perplessità tecniche emerse nell'approfondito dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo alla compatibilità con l'articolo 67 della Costituzione.

Si dichiara dunque favorevole ad un'approvazione definitiva del testo, considerando conclusa la fase di approfondimento parlamentare, rinviando eventuali ulteriori perfezionamenti alla valutazione dell'esperienza applicativa, specie per quanto attiene gli aspetti tecnici.

Il senatore TURRONI ribadisce i motivi che hanno portato il Gruppo dei Verdi ad opporsi alle disposizioni contenute nel disegno di legge, con particolare riguardo alla soluzione che si è inteso dare alla questione dell'accesso all'elettorato passivo.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale e, intervenendo in replica nella qualità di relatore, rileva l'ampio consenso realizzatosi intorno al disegno di legge, dando atto del lavoro svolto in particolare dalla senatrice D'Alessandro Prisco nella passata legislatura.

Ricorda che il Governo, la Commissione e l'Assemblea della Camera dei deputati hanno elaborato e approvato gli opportuni ritocchi alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto e si riserva di compiere un ulteriore approfondimento prima che il testo sia definito per l'esame in Assemblea.

Il ministro TREMAGLIA, replicando a quanti sono intervenuti nel dibattito, ringrazia il Senato per il tempestivo esame del disegno di legge.

In risposta ai quesiti del senatore Basile, precisa che gli uffici del Governo interessati dalla normativa hanno svolto un approfondito lavoro di analisi redigendo congiuntamente la relazione tecnica sui principali problemi attuativi, in particolare in ordine alla revisione dell'archivio degli italiani residenti all'estero, la cui necessità si era manifestata sul finire della scorsa legislatura. Ricorda quindi le iniziative di rafforzamento dei mezzi di comunicazione che sosterranno le iniziative previste dall'articolo 17, in particolare le trasmissioni del canale televisivo «RAI-International» e l'incremento degli stanziamenti a favore dell'editoria all'estero. Condi-

vide anche la necessità di rafforzare la rete consolare, come previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, per assicurare la pronta attivazione delle procedure amministrative previste dal disegno di legge.

Sottolinea l'importanza anche economica del legame con le comunità italiane residenti all'estero, un legame che risulta ancor più significativo dopo la decisione, ampiamente condivisa, di prevedere una rappresentanza autonoma e distinta dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la riserva di elettorato passivo.

Conclude auspicando la definitiva approvazione del disegno di legge, invitando la Commissione a licenziare il testo in modo che esso possa essere discusso dall'Assemblea prima del 20 dicembre.

Il presidente PASTORE propone che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato per martedì 11 dicembre alle ore 19, assumendo come base dell'esame il disegno di legge n. 863, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato per le ore 19 di giovedì 13 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione all'esame del disegno di legge n. 82 in materia di modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile sui procedimenti di correzione e facendo seguito ad una richiesta del presidente Antonino CARUSO, il sottosegretario VALENTINO precisa che il Governo intende senz'altro mettere a disposizione della Commissione i dati richiesti, relativi al numero dei procedimenti di correzione, anche se l'operazione in questione non è di semplice realizzazione.

IN SEDE REFERENTE

(804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(Rinvio dell'esame)

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha richiesto se i relatori sul disegno di legge in titolo siano pronti a riferire, il relatore CAVALARO assicura, anche a nome dell'altro relatore designato, senatore Federici, che la complessa materia è all'attenzione di entrambi per il necessario approfondimento e che è altresì in corso l'acquisizione di elementi di documentazione dal Servizio studi.

(691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(Rinvio dell'esame)

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha richiesto se i relatori sul disegno di legge in titolo siano pronti a riferire, il relatore CAVAL-

LARO assicura, anche a nome dell'altro relatore designato, senatore Federici, che la complessa materia è all'attenzione di entrambi per il necessario approfondimento e che è altresì in corso l'acquisizione di elementi di documentazione dal Servizio studi.

(258) BASTIANONI. – *Disciplina delle professioni non regolamentate*

(Rinvio dell'esame)

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha richiesto se i relatori sul disegno di legge in titolo siano pronti a riferire, il relatore CAVALLARO assicura, anche a nome dell'altro relatore designato, senatore Federici, che la complessa materia è all'attenzione di entrambi per il necessario approfondimento e che è altresì in corso l'acquisizione di elementi di documentazione dal Servizio studi.

(735) PELLICINI ed altri. – *Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 22 novembre scorso.

Il sottosegretario VALENTINO, rispondendo ad una richiesta del presidente Antonino CARUSO assicura che il Governo fornirà i dati richiesti dalla Commissione, i quali sono in fase di predisposizione.

(606) CENTARO. – *Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

Dopo interventi della relatrice ALBERTI CASELLATI, del senatore FASSONE, del presidente Antonino CARUSO e, nuovamente, della relatrice ALBERTI CASELLATI, la Commissione conviene di fissare per martedì 11 dicembre 2001 alle ore 20,00 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 606.

IN SEDE DELIBERANTE

(375) FASSONE ed altri. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(475) CENTARO. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli arti-*

coli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ZANCAN propone, prendendo come testo base quello varato dalla Commissione in sede referente, di procedere congiuntamente alla discussione dei disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Riprendendo il proprio intervento il relatore ZANCAN esprime compiacimento per il lavoro svolto nella precedente fase dell'esame, che ha portato a licenziare un testo certamente preciso ed efficace, che appare particolarmente idoneo a perseguire il fine propostosi dalle iniziative legislative in materia. Dando conto, quindi, del parere reso dalla Commissione sanità, il relatore ritiene suscettibile di essere doverosamente approfondito il rilievo circa la possibilità che la dizione «grave» riferita alla «malattia» sia suscettibile di determinare dubbi interpretativi e si riserva di proporre, se opportuno, qualche correttivo. Non gli appare invece necessaria una espressa specificazione delle ulteriori categorie di specialisti cui attribuire il potere certificativo in ordine al profilo medico-sanitario determinante il ricorso all'amministrazione di sostegno, attesa l'ampia libertà istruttoria che il testo varato nella sede referente, all'articolo 407 del codice civile, come introdotto dall'articolo 3, consente al giudice in ordine a tale verifica. Si sofferma, poi, sugli aspetti ancora problematici del testo licenziato in sede referente quale quello dell'applicabilità dell'amministrazione di sostegno ai casi di tossicodipendenza e mette altresì in luce l'importanza di un'attenta considerazione di tutti i profili di incompatibilità – che occorre prevedere rigorosamente sia per gli atti fra vivi che per quelli *mortis causa* – al fine di garantire che la funzione dell'amministratore di sostegno sia svolta – come peraltro ribadito dal testo licenziato dalla Commissione – nell'esclusivo interesse del beneficiario. Mette in luce l'innovatività della previsione che consente all'interessato di formulare personalmente la richiesta di amministrazione di sostegno, come previsto all'articolo 406 del codice civile, come introdotto dall'articolo 3, e sottolinea altresì la specificità della disposizione del nuovo articolo 408 dello stesso codice, la quale prevede che l'amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità. Infine, il relatore Zancan esprime – in particolare – l'avviso che occorrerà prevedere un termine per l'entrata in vigore della normativa in questione che dia tempo alle strutture chiamate alla sua applicazione di adeguarsi ai nuovi compiti per esse prefigurati.

La Commissione conviene quindi di fissare a mercoledì 12 dicembre alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

64^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2 bis, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO ricorda che la legge n. 468 del 1978 prevede nell'articolo 1-bis, lettera c) che, entro il 15 novembre, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché nell'articolo 3 che venga indicata nel Documento di programmazione economico-finanziaria l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica e che ciascuno di essi debba contenere disposizioni omogenee per materia. A tal proposito, è stato trasmesso alla Commissione, dal Presidente del Senato, un disegno di legge qualificato dal Governo come «collegato» alla manovra finanziaria per l'anno 2002. Le norme regolamentari (articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento) prevedono che, in caso di provvedimenti collegati presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della Commissione bilancio, accerti se essi rechino disposizioni omogenee e riguardino i settori indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria richiamati nella risoluzione approvativa. Ricorda, altresì, che, secondo quanto riportato nel capitolo V del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006, il Governo considera, tra gli altri, quale collegati, i provvedimenti generali di riforma nel settore della liberalizzazione dei mercati. Ai fini, dunque, del parere al Presidente del Senato rileva l'elemento temporale (presentazione entro il 15 novem-

bre), la rispondenza alle materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria, nonché l'omogeneità per materia.

Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato.

Per quanto concerne, poi, il contenuto, segnala che il collegato intende «realizzare obiettivi di speciale importanza nell'ambito del disegno riformatore del mercato del lavoro in Italia contenuto nel «Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità» (ottobre 2001)».

Ai fini della valutazione del contenuto «proprio» del collegato e dunque della conformità all'obiettivo di liberalizzazione dei mercati, ovvero dell'omogeneità di materia, osserva che in merito all'articolo 2 occorre valutare se la delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi all'occupazione sia conforme all'obiettivo di liberalizzazione del mercato, posto che presuppone comunque un intervento da parte dello Stato; in merito all'articolo 3 occorre valutare se la riforma degli ammortizzatori sociali – pur realizzando migliori condizioni di partecipazione al mercato del lavoro di soggetti che altrimenti ne risulterebbero esclusi – possa rispondere all'obiettivo suindicato; in merito all'articolo 4, concernente la delega al Governo in materia di agenzie tecniche strumentali per l'occupazione, occorre valutare se il riordino e la ridefinizione delle funzioni dell'ISFOL, di Italia Lavoro spa e di altri soggetti simili siano strumentali ai fini degli obiettivi di liberalizzazione indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria; in merito all'articolo 6, così come alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, occorre valutare se norme di delega attinenti ad una più vincolante disciplina dell'orario di lavoro, in attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio – delega peraltro già contenuta nella legge comunitaria per il 2000 – ovvero concernenti la tutela dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda siano rispondenti agli obiettivi di liberalizzazione del mercato; in merito agli articoli 9 e 12 occorre valutare in che misura le deleghe finalizzate alla semplificazione ed alla riduzione del contenzioso in materia di lavoro siano ricollocabili all'interno dell'obiettivo di liberalizzazione del mercato; infine, in merito alla delega contenuta nell'articolo 10, occorre valutare la possibilità di intendere tali norme come volte a conferire maggiore flessibilità al mercato del lavoro in un obiettivo più generale di liberalizzazione.

Il sottosegretario SACCONI ricorda che il disegno complessivo che con tale provvedimento si intende realizzare è conforme a quanto indicato nel capitolo 3 del Documento di programmazione economico-finanziaria. Per quanto concerne, poi, la rispondenza delle norme all'obiettivo della liberalizzazione del mercato del lavoro – che più specificamente interessa l'oggetto del parere al Presidente del Senato – precisa che il Governo ha inteso raggiungere tale scopo prevedendo misure in grado di conferire maggiore efficienza al mercato del lavoro. È noto che varie istituzioni internazionali quali, tra gli altri, il Fondo monetario internazionale e la

Banca mondiale, hanno più volte dichiarato, attraverso gli organi di informazione, che il mercato del lavoro italiano, similmente a quello della Grecia, è molto inefficiente; a dimostrazione di ciò sono stati adottati i dati relativi ad alcuni indicatori macroeconomici, quali il tasso di occupazione generale, il tasso di occupazione femminile (che è il più basso in Europa), il tasso di occupazione dei lavoratori con età superiore ai cinquanta anni, il tasso di occupazione giovanile nel Mezzogiorno e, soprattutto, il tasso di disoccupazione di medio periodo che – più degli altri – indica la presenza di elementi di inefficienza nell'incontro tra domanda e offerta. Principali cause di tale inefficienza sono state imputate alla presenza di rilevanti elementi di rigidità nei contratti di lavoro e all'assenza di istituzioni pubbliche e private che favoriscano l'incontro tra chi offre e chi richiede lavoro.

Nel complesso, l'insieme delle norme contenute nel provvedimento intendono introdurre misure volte a conferire maggiore efficienza al mercato del lavoro, anche e soprattutto, portando ad una maggiore liberalizzazione di tale mercato. Sulla base di tale assunto, anche le disposizioni segnalate dal relatore possono essere interpretate alla luce dell'esigenza di conferire maggiore efficienza al mercato del lavoro.

Osserva, poi, che le misure contenute nel provvedimento possono essere suddivise in due principali categorie, entrambi pilastri fondamentali della strategia europea per l'occupazione: misure per favorire l'occupabilità e misure per favorire l'adattabilità (intesa come ampliamento della gamma della tipologia contrattuale applicata ad una concezione dell'orario di lavoro rimodulato).

Si sofferma, quindi, sull'esame puntuale degli articoli segnalati dal relatore. Con riferimento all'articolo 2, precisa che la riforma degli incentivi accompagna strettamente uno dei due pilastri sui cui è basato l'intero provvedimento: la riforma delle tipologie contrattuali. Osserva che attualmente gli strumenti di incentivazione al lavoro sono tarati su un impianto molto più rigido rispetto a quello che con tale provvedimento si intende realizzare. In tal senso, le norme di cui all'articolo 2 vanno nella direzione di una maggiore liberalizzazione e di una maggiore efficienza del mercato. Il sottosegretario afferma, inoltre, che l'impianto, oggi vigente, risulta essere la causa di rilevanti distorsioni: gli incentivi funzionano più efficacemente in alcune aree del Paese, favorendo soprattutto le fasce meno deboli dei lavoratori. Cita, a tale proposito, l'esempio del lavoro a tempo parziale che è stato scarsamente adottato, posto che l'incentivo finanziario non è riuscito a compensare in misura adeguata le rilevanti rigidità contrattuali che l'attuale normativa prevede. Sorge, dunque, la necessità di ripensare il sistema degli incentivi attraverso una radicale riallocazione degli stessi, al fine di garantire una maggiore efficienza del mercato.

Segnala, inoltre, che le deleghe contenute nel provvedimento prevedono espressamente una clausola d'invarianza degli oneri.

Precisa che con l'articolo 3 si intende ridisegnare il sistema degli ammortizzatori sociali. Con ciò non attuando la riforma già predisposta dalla precedente maggioranza, ma perseguendo l'obiettivo di associare il sistema degli ammortizzatori sociali alla formazione continua realizzata so-

prattutto attraverso gli enti bilaterali. L'obiettivo è quello di stimolare una maggiore collaborazione da parte del disoccupato nella ricerca di un posto di lavoro. La mancanza di tale collaborazione comporta la perdita dei benefici previsti per il sostegno ai disoccupati. Tali strumenti dovrebbero favorire l'uscita dallo stato di disoccupazione, costituendo così un ulteriore elemento di efficienza del mercato del lavoro.

Con riferimento all'articolo 4, osserva che la riorganizzazione dell'I-SFOL – volta a specializzare tale ente sugli obiettivi della ricerca e della formazione – e dell'Italia S.p.a. – la cui azione dovrebbe essere dedicata alle politiche attive del lavoro – risulta strettamente funzionale con gli obiettivi di efficienza. La funzione di tali enti operativi sarà anche volta a mantenere uno stretto dialogo tra Governo e Regioni, dal momento che queste ultime, in materia di lavoro, hanno una competenza in parte concorrente, in parte esclusiva.

In materia di orario di lavoro, inoltre, con riferimento alle norme contenute nell'articolo 6, ricorda che l'Italia è stata sanzionata in sede europea per la mancata attuazione della direttiva comunitaria richiamata nelle disposizioni. Il senso della direttiva è quello di rendere più flessibile l'organizzazione dell'orario di lavoro e, in quanto tale, risulta legittima la collocazione nel «collegato» di una delega per l'attuazione della direttiva, nell'ottica di una maggiore liberalizzazione. Anche la revisione della normativa concernente i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda va nella direzione di una maggiore liberalizzazione e comunque è conforme agli orientamenti della normativa comunitaria. Peraltro, il recepimento nel nostro ordinamento della normativa europea è stato giudicato troppo rigido: da qui l'esigenza di introdurre una delega che, rendendo meno rigida la normativa, liberalizzi il mercato.

Anche le norme sul contenzioso in materia di lavoro contenute negli articoli 9 e 12 rappresentano misure necessarie per eliminare una ulteriore rigidità del mercato del lavoro. I lunghi tempi di attesa dei processi rappresentano elementi suscettibili di produrre elevate distorsioni nel mercato.

Con riferimento, infine, all'articolo 10, rileva come il Governo abbia inteso riaffermare l'esigenza di assicurare la tutela del lavoratore in caso di licenziamento discriminatorio e di non modificare i contratti in essere. Pur tenendo conto di tali esigenze, l'obiettivo principale della norma è quello di far venir meno le resistenze ad assumere lavoratori in modo regolare. Ricorda, a tal proposito, che l'Italia è uno dei pochi paesi – se non l'unico – ad avere un ordinamento che prevede, in caso di licenziamento illegittimo, l'obbligo del reintegro del lavoratore. Le norme contenute nell'articolo 10 agiscono anch'esse nella direzione di conferire maggiore flessibilità in uscita nell'ottica più generale della liberalizzazione del mercato.

Prende quindi la parola il senatore PIZZINATO, il quale, dopo aver ricordato l'oggetto del parere che è chiamata ad esprimere la Commissione bilancio, sottolinea anzitutto come lo stesso titolo del provvedimento non sia esattamente conforme alle indicazioni contenute nell'ultimo Docu-

mento di programmazione economico-finanziaria, né a quelle richiamate nella relativa risoluzione parlamentare. Più in generale, appare evidente – a suo avviso – come il testo in esame presenti diversi profili di illegittimità costituzionale, regolamentare e legislativo-contabile. Quanto al primo profilo, egli ricorda che l'articolo 117 della Costituzione, come di recente modificato, attribuisce alle Regioni competenza esclusiva o concorrente in ordine a taluni aspetti trattati nel provvedimento e che, d'altro canto, anche l'articolo 39 della Costituzione attribuisce alle organizzazioni sindacali competenza ed autonomia in materia contrattuale. Ritiene, inoltre, che il disegno di legge non risponda ai requisiti previsti dall'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato in quanto, anche se il Governo dichiara che esso ha effetti neutrali sul bilancio dello Stato, dovrebbe essere comunque corredato della prescritta relazione tecnica a dimostrazione di una affermazione poco plausibile. Discutibile è, infatti, che non si producano oneri a carico della finanza pubblica attraverso il riordinamento degli ammortizzatori sociali e del complesso degli incentivi all'occupazione, salvo che non si intenda ridurre la spesa relativa ad alcuni importanti meccanismi attualmente vigenti. Tornando a considerare la conformità del provvedimento al contenuto del DPEF, egli giudica del tutto estranea al concetto di «liberalizzazione dei mercati», la norma contenuta nell'articolo 10 del provvedimento, che prevede deroghe all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta, infatti, di modifiche che vanno in senso opposto alla flessibilità del lavoro, favorendo anzi comportamenti elusivi o discriminatori da parte dei datori di lavoro. Ugualmente estranee al predetto obiettivo di liberalizzazione risultano le norme sull'arbitrato, quelle sull'autocertificazione dei rapporti di lavoro, quelle sul recepimento della direttiva europea in materia di orario di lavoro e, comunque, tutte le disposizioni che intervengono su materie tipicamente oggetto dell'autonomia contrattuale delle parti.

Conclusivamente, ritiene che il parere da rendere al Presidente del Senato debba contenere almeno la proposta di stralcio degli articoli 9, 10 e 12 e segnalare l'esigenza di acquisire la relazione tecnica sul testo, il parere del CNEL e delle Regioni. Auspica anche che, in questa circostanza, a differenza di quanto accaduto rispetto a provvedimenti recentemente esaminati, l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sia coerente nei due rami del Parlamento.

Interviene, quindi, il senatore PASQUINI il quale, pur consapevole di doversi attenere ai circoscritti ambiti di competenza assegnati alla Commissione, fa rilevare come, al di là di quanto annunciato dal Governo circa l'assenza di oneri recati dal provvedimento, tale invarianza resti tutta da dimostrare, soprattutto attraverso la predisposizione di una apposita relazione tecnica. Occorre, poi, valutare – ovviamente nei modi e nelle sedi proprie – i diversi profili di incostituzionalità del testo, che interviene su materie rispetto alle quali è attribuita alle Regioni una competenza almeno concorrente.

Soffermandosi, poi, sui profili di congruità di singole norme rispetto alle indicazioni del DPEF, sottolinea come risulti sicuramente estraneo alla materia della liberalizzazione dei mercati quanto previsto nell'articolo 10. Quest'ultimo, intervenendo in deroga all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, agisce proprio in una direzione opposta alla preannunciata liberalizzazione, perché condiziona il libero funzionamento del mercato del lavoro, privilegiando i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Conclude sottolineando come la Commissione dovrebbe proporre lo stralcio degli articoli 9, 10 e 12 del provvedimento in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

23^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il PRESIDENTE relatore, prima di dare la parola al senatore Murineddu (che aveva preannunciato l'esigenza di rivolgere, prima delle repliche, una richiesta di chiarimento al rappresentante del Governo) richiama l'attenzione della Commissione sull'invio, da parte di un ordine professionale interessato all'approvazione di alcune proposte emendative, di un numero spropositato di segnalazioni via *fax*.

Dopo una precisazione del senatore COLETTI, il PRESIDENTE relatore ricorda l'atteggiamento di apertura e di disponibilità che la Commissione ha sempre manifestato verso le segnalazioni provenienti dai vari gruppi o organismi associativi operanti nei settori di competenza della Commissione, ritenendo però inaccettabili le modalità di comunicazione scelte dal citato organismo professionale.

Prende quindi la parola il senatore MURINEDDU, il quale chiede al rappresentante del Governo se altri Governi dell'Unione europea abbiano parimenti avocato alle strutture dicasteriali compiti e funzioni relativi alle

procedure FEOGA, che il decreto legislativo n. 165 del 1999 aveva attribuito alla competenza dell'AGEA, in qualità di organismo pagatore nazionale.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, in sede di replica, nell'assicurare di avere ascoltato con molta attenzione le riflessioni emerse nel dibattito, esprime la convinzione che anche il testo governativo, come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, possa essere ulteriormente perfezionato. Quanto al quesito rivoltagli dal senatore Murineddu, nel richiamare l'obiettivo di assicurare una maggiore operatività e unitarietà d'azione attraverso la previsione di un'azione di monitoraggio del MIPAF verso le procedure FEOGA, assicura comunque il suo impegno ad approfondire la questione, in vista dell'esame in Assemblea.

In merito ad alcuni dei rilievi critici emersi nel dibattito, osserva che investono questioni, già affrontate presso la Camera dei deputati, principalmente attinenti alle accuse di centralismo e di scarsa sensibilità verso i contenuti innovativi del recente *referendum* costituzionale, nonché verso il disegno organizzativo del Consiglio di rappresentanza, in relazione al quale viene chiesta anche la inclusione dei movimenti dei consumatori. In relazione a tal ultima questione, richiama il contenuto di uno specifico ordine del giorno, già accolto dall'Esecutivo, sottolineando per contro che l'accusa di centralismo non può più trovare fondamento, essendo già stata accolta la richiesta di integrare il Consiglio di amministrazione dell'AGEA con due componenti di estrazione regionale. Quanto poi agli interventi dedicati all'anagrafe zootecnica, richiama quanto previsto dall'articolo 4, ricordando inoltre che il Governo ha provveduto a nominare un nuovo Commissario straordinario per la BSE, che è già operativo anche su tale versante. Quanto poi al Consiglio di rappresentanza (in ordine al quale era inizialmente prevalso l'orientamento di estenderne la rappresentatività), fa osservare che il rischio di creare un organismo eccessivamente pletorico ha poi indotto a ridimensionare il numero dei componenti, nella convinzione anche che i vari organismi, anche tecnici, chiamati a farne parte possano, sulla base anche di un criterio di rotazione, identificare soluzioni rappresentative unitarie; ritiene inoltre che la precisazione dei compiti del Consiglio di rappresentanza medesimo eviti i paventati rischi di sovrapposizione con le funzioni del Consiglio di amministrazione.

Conclusivamente, nel rappresentare l'esigenza di assicurare una tempestiva calendarizzazione del provvedimento, si dichiara nuovamente disponibile a confronti e al dialogo con tutte le parti politiche, non solo in riferimento al provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE relatore, desidera innanzitutto ringraziare tutti i senatori intervenuti nel dibattito, che ha consentito di approfondire le implicazioni normative di un disegno di legge che arriva in un testo perfezionato dall'altro ramo del Parlamento. Molti dei senatori intervenuti si sono soffermati sulla esigenza di accelerare il processo di semplificazione burocratica e di velocizzazione delle procedure di pagamento dei premi ai pro-

duttori e agli allevatori, questione sicuramente condivisibile e che ha trovato una adeguata risposta negli ulteriori perfezionamenti previsti per l'attività dei centri autorizzati di assistenza agricola: si tratta di un tema di grande interesse per tutto il mondo agricolo, che attende da queste importanti innovazioni procedure più veloci e tempestività nella erogazione dei premi (cui sicuramente contribuirà la previsione del conferimento della immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i medesimi centri).

L'altra questione di particolare rilievo, affrontata sotto varie angolazioni e con diversi accenti nel dibattito, concerne il perfezionamento del disegno organizzativo dell'AGEA: il testo del decreto, nella formulazione trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, prevede al riguardo delle modifiche all'assetto dell'AGEA che corrispondono all'obiettivo di rafforzare la funzionalità dell'AGEA (restituendo comunque al MIPAF un ruolo significativo in relazione alle procedure FEOGA), ma anche di potenziare il ruolo delle regioni (attraverso la integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione con due ulteriori componenti di designazione regionale). Appare di particolare interesse l'innovazione costituita dal nuovo organismo denominato Consiglio di rappresentanza, configurato come strumento di raccordo e di partecipazione degli utenti e quindi operante secondo logiche non competitive e concorrenziali con l'organo deputato alla gestione (Consiglio di amministrazione). Sulla dimensione della rappresentatività dell'organo si è svolto un ampio dibattito alla Camera, che ha portato prima ad un ampliamento e poi a un successivo ridimensionamento dei componenti: si tratta comunque, a suo avviso, di operare un bilanciamento tra le esigenze e le spinte ad ampliare la rappresentatività dell'organo e l'obiettivo, altrettanto importante, di garantirne una effettiva ed efficace funzionalità nell'esercizio delle competenze attribuitegli.

Questione altrettanto rilevante, su cui molti senatori sono intervenuti, con accenti anche preoccupati, attiene alla esigenza di rendere tempestivamente operativa l'anagrafe zootecnica, indispensabile alla erogazione dei premi comunitari agli allevatori ed anche destinata ad influire sulla gestione delle quote latte, per la fotografia che potrà fornire della «geografia» degli allevamenti anche rispetto ai dati della produzione lattiera. Quanto disposto in merito dall'articolo 4, anche per la tempistica ristretta prevista (45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) per l'adozione del decreto relativo alle modalità e alle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della citata banca dati dovrebbe auspicabilmente consentire una significativa accelerazione nella implementazione di tale indispensabile strumento di gestione: si tratta di una questione sulla quale la Commissione agricoltura ha già dimostrato una particolare sensibilità e in relazione alla quale dati di grande interesse potranno venire anche dalla programmata audizione del Ministro della salute Sirchia in merito ai problemi, anche organizzativi, posti dalla BSE.

Infine, l'articolo 5 (con cui si proroga di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano) affronta, sia pure in un'ottica particolare, una questione che riveste grande interesse per la Commissione agricoltura, che ha

recentemente deliberato un'indagine conoscitiva proprio sui problemi dell'approvvigionamento idrico con riferimento ai fini irrigui. La disponibilità delle acque per gli usi agricoli, i costi e l'esistenza di adeguate reti infrastrutturali, come è noto, condizionano fortemente l'attività delle imprese agricole, sia sotto il profilo della competitività internazionale, sia, in alcuni casi e in alcune regioni, anche della stessa sopravvivenza di alcune produzioni e colture. Si utilizzerà quindi lo strumento dell'indagine per approfondire la conoscenza di tale situazione al fine di individuare le iniziative indispensabili, sul piano legislativo e infrastrutturale.

Il PRESIDENTE relatore, nel ricordare che occorre assicurare la tempestiva approvazione del provvedimento garantendo i tempi per un'eventuale terza lettura (collegata all'esigenza di modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 5 del decreto sulla base del parere, reso ai sensi dell'articolo 81, dalla 5^a Commissione), informa di avere segnalato ai Presidenti dei gruppi l'esigenza di una tempestiva calendarizzazione del provvedimento, che dovrebbe essere inserito al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo, preannunciando pertanto l'esigenza di concludere l'*iter* del provvedimento in una seduta da programmare presumibilmente alle ore 14,30. Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 17 di oggi.

Il senatore PIATTI, prendendo la parola per un chiarimento in relazione a una questione connessa al decreto in esame, ricorda che, nel corso della recente audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, del Commissario straordinario dell'AGEA, sono stati consegnati due documenti (attinenti al riordino delle quote latte e all'anagrafe zootecnica), in ordine ai quali l'Ufficio di Presidenza aveva unanimemente convenuto sull'esigenza di rivolgere al Ministro competente una richiesta di chiarimento per conoscere se tali documenti, comunque in circolazione, riflettessero l'orientamento del Dicastero.

Il presidente RONCONI conferma di avere tempestivamente rivolto tale richiesta di chiarimento al Ministro delle politiche agricole e forestali, ma di non avere ancora ricevuto il chiarimento richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU UN PROBLEMA URGENTE CONNESSO AL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL LATTE FRESCO

Il senatore AGONI richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sull'esigenza di chiarire alcune recenti iniziative connesse alla durata di conservazione del latte fresco, che sarebbe stata portata da quattro a sette giorni, segnalando le gravi conseguenze che tale modifica potrà determinare per l'intero settore dei produttori di latte, richiamando altresì

l'esigenza di prevedere una precisa identificazione del latte fresco pastorizzato.

Il senatore PIATTI, intervenendo sul medesimo argomento, segnala che la questione era stata affrontata con un emendamento (poi ritirato), al disegno di legge comunitaria *in itinere*, associandosi alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Agoni.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, nel prendere atto della estrema delicatezza della questione sollevata (peraltro non rientrante negli ambiti delle deleghe attribuitegli), assicura l'impegno a far approfondire la questione sollevata.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

27^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei (n. 57)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2001, n. 10. Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI illustra il provvedimento in titolo ricordando che la legge n. 10 del 2001, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare, al primo comma dell'articolo 1 autorizza una spesa complessiva di 600 miliardi per lo sviluppo di iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, per il rafforzamento della competitività dell'industria e dei servizi, per la promozione della ricerca, nonché per agevolare la partecipazione ai programmi europei. Lo stesso comma dispone che, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa complessiva, 220 miliardi affluiscono ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione di 100 miliardi per il 2000 e il 2001 e di 20 miliardi per il 2002. Tale Fondo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, deve essere ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle misure di intervento necessarie per realizzare le finalità sopra indicate. Lo schema sottoposto all'esame della Commissione prevede pertanto a tale ripartizione: l'intera somma è destinata all'Agenzia Spaziale Italiana, che la dovrà utilizzare per conseguire gli obiettivi di

cui al citato articolo 1 della legge n. 10, anche attraverso il finanziamento delle iniziative delle imprese italiane, nonché per sostenere iniziative specifiche riguardanti l'Ente Nazionale Assistenza al Volo.

In base all'articolo 2 dello schema l'ASI è tenuta ad inviare alla Presidenza del Consiglio una relazione semestrale sulle iniziative finanziate con le disponibilità del Fondo. Tale relazione trova la sua ragion d'essere nel fatto che lo schema di decreto in esame non individua direttamente gli interventi da realizzare con le risorse del Fondo e gli enti incaricati dell'attuazione di tali interventi bensì, come già detto, si limita a destinare l'intero importo del fondo all'Agenzia Spaziale Italiana delegando la medesima ad utilizzarlo per le finalità previste dalla legge.

Per quanto concerne poi la specifica partecipazione italiana alle fasi del programma «Sistema Satellitare di Navigazione Globale GNSS 2 Galileo» la legge n. 10 ha disposto in favore dell'ASI un ulteriore finanziamento massimo di 250 miliardi di lire: 80 miliardi per il 2000, 140 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per il 2002, mentre per quanto concerne l'ENAV è stata prevista la relativa partecipazione a detto programma attraverso una assegnazione iniziale di 130 miliardi di lire, di cui 70 miliardi nell'anno 2000 e 60 miliardi nell'anno 2001.

È stato inoltre previsto che per gli adempimenti da effettuare relativamente all'anno 1999 concernenti la partecipazione italiana al Progetto Galileo sia l'ASI che l'ENAV siano autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite complessivo di 20 miliardi di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, nonché infine è stato disposto che le quote di finanziamento di cui al comma 3, se non corrisposte, riaffluiscano al Fondo di cui al comma 1 così come le quote versate all'ENAV ed all'ASI e non utilizzate previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato con successiva assegnazione al Fondo stesso.

A suo avviso, l'articolato piano di interventi ed iniziative proposti dall'ASI, in particolare sotto la denominazione «Iniziativa Perseus», volto a consentire un miglior posizionamento delle aziende e degli enti italiani operanti nel Programma Galileo giustifica ampiamente, per la completezza e la qualità delle attività di supporto alla navigazione satellitare, la decisione del Governo di destinare integralmente all'Agenzia Spaziale italiana la disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 commi 1, 2 e 5 della legge n. 10. Propone quindi di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, segnalando come gli obiettivi del programma siano principalmente finalizzati a creare gli strumenti per la migliore partecipazione italiana e la valorizzazione degli interessi del paese, a promuovere la capacità industriale con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e a favorire la localizzazione in Italia dell'Agenzia Galileo.

Il senatore TUNIS, intervenendo a nome del Gruppo CCD-CDU, ricorda che la legge n. 10 del 2001 aveva previsto lo stanziamento di 220 miliardi da ripartire successivamente con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Il provvedimento in esame, in realtà, destina il com-

plesso delle risorse all'ASI non precisando i relativi interventi e i soggetti incaricati di attuarli. Fa presente che in tal modo si pregiudica la possibilità di programmazione e di attività dell'ENAV, cui precedentemente erano finalizzati specifici fondi, dato che viene attribuita all'ASI la facoltà di ripartire i finanziamenti sulla base dei propri programmi.

Ritiene che tali considerazioni debbano essere valutate con attenzione prima di dar luogo alla formulazione del parere, in quanto si tratta di argomenti molto seri concernenti un settore di rilevanza strategica.

Il senatore D'ONOFRIO ricorda che da tempo il suo Gruppo ha chiesto di conoscere quali siano i progetti industriali dell'ASI, ritenendo non opportuna la previsione di finanziamenti in mancanza di una chiara percezione degli obiettivi e dei programmi. Per tale ragione, egli ha sollecitato l'audizione del Presidente dell'ASI, dato che in sede di parere sulla sua recente nomina non è stato possibile acquisire informazioni e compiere adeguati approfondimenti in ordine alle attività dell'ASI e ai soggetti industriali con cui intende collaborare.

Il presidente PONTONE precisa di aver informato la Commissione della richiesta di audizione avanzata dal senatore D'Onofrio e di aver chiesto, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, al Ministro competente di disporre affinché il Presidente dell'ASI intervenga in Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

36^a seduta

Presidenza del presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) FORCIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore FABBRI, il quale osserva che all'origine dei disegni di legge in titolo vi è la questione dell'applicazione delle disposizioni previdenziali contenute all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 che ha disciplinato la cessazione dell'impiego di amianto nelle attività produttive di qualsiasi tipo. In particolare, il comma 8 dell'articolo 13, interamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 271 dello stesso anno, ha previsto che per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo

superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione a tale materiale, gestita dall'INAIL, fosse moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

Si trattava pertanto di un beneficio previdenziale, attribuito, nelle intenzioni del legislatore, al fine di agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati in un settore produttivo destinato ad estinzione, salvo l'avvio di processi di innovazione e di ristrutturazione destinati comunque a non restare neutrali rispetto ai livelli di occupazione.

Nel tempo, tuttavia, il carattere originario di tale norma si è progressivamente modificato, ed essa ha assunto una valenza risarcitoria – di cui era originariamente priva – alla quale ha fatto seguito un esteso contenzioso in ordine al riconoscimento delle condizioni oggettive di accesso al beneficio previdenziale. Ricorda, a tale proposito, che un primo intervento volto a ridurre tale contenzioso è stato attuato con l'articolo 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 che ha previsto, in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, l'estinzione della causa e la compensazione delle spese e degli onorari relativi alle attività antecedenti, con conseguente preclusione del recupero da parte dell'INPS degli importi già percepiti.

L'elevato numero di giudizi instaurati e le relative pronunce hanno dato luogo, come osserva la relazione premessa al disegno di legge n. 760, ad interpretazioni giurisprudenziali contraddittorie e ad una conseguente applicazione disomogenea del comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257, tale da evidenziare l'esigenza di porre nuovamente mano alla materia per pervenire ad una normativa più equa e più idonea a fare fronte ad un vero e proprio dramma sociale ed umano, definito, dalla relazione al disegno di legge n. 230, il più grande infortunio sul lavoro mai riscontrato in Italia, le cui conseguenze sono inoltre destinate a manifestarsi con crescente intensità nei prossimi anni, attesa la peculiare caratteristica dei tumori maligni provocati dall'esposizione all'amianto, detti mesoteliomi, che possono manifestarsi dopo periodi di latenza pluridecennali e che possono insorgere indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione all'amianto.

La questione di una nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto è stata, come è noto, oggetto di un'ampia ed approfondita riflessione, da parte della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, nel corso della passata legislatura, riflessione sfociata nell'elaborazione di una proposta di testo derivante dall'unificazione di tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare, il cui esame fu interrotto dal decreto di scioglimento delle Camere. Esso viene tuttavia riproposto, nelle sue linee essenziali, dal disegno di legge n. 349, d'iniziativa del senatore Battafarano ed altri.

Il relatore passa quindi ad esaminare i disegni di legge che prendono le mosse o si esauriscono in una modifica esplicita del comma 8 dell'ar-

articolo 13 della legge n. 357: a tali caratteristiche rispondono i disegni di legge n. 230, dei senatori Muzio, Marino e Pagliarulo; l'articolo 1 del disegno di legge n. 590 – prima firmataria la senatrice Bettoni Brandani – e il disegno di legge n. 760, di cui è primo firmatario il senatore Forcieri. Vi è tuttavia una differenza tra i provvedimenti: infatti, i disegni di legge n. 230 e 590 prevedono l'abrogazione, al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257, del tetto dei dieci anni indicato quale periodo minimo di esposizione all'amianto valido per l'attribuzione del beneficio previdenziale attualmente previsto, con la conseguente estensione di quest'ultimo a tutti i lavoratori esposti a tale sostanza, a prescindere dalla durata temporale. Secondo i proponenti, infatti, il limite dei dieci anni non è assistito da alcuna base scientifica, considerato che le rilevazioni epidemiologiche hanno dimostrato che l'insorgenza dei mesoteliomi non dipende dalla durata del periodo di esposizione. Il disegno di legge n. 760, pur ispirandosi a motivazioni sostanzialmente analoghe, dispone una riduzione del periodo di esposizione all'amianto – sempre ai fini dell'applicazione del coefficiente 1,5 ai fini previdenziali per il periodo medesimo coperto da assicurazione INAIL – portandolo da dieci a quattro anni, nel presupposto che un tale intervento legislativo possa comunque consentire di superare le più evidenti disparità di trattamento tra i soggetti che hanno comunque subito un'esposizione prolungata.

Più articolato, il disegno di legge n. 330, prospetta il trasferimento dall'INAIL alle aziende unità sanitarie locali delle funzioni di riconoscimento delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, esprimendo – in modo esplicito nella relazione introduttiva – una critica nei confronti dell'attività dell'Istituto in tale ambito, segnatamente per quel che riguarda la mancanza di tempestività e di adeguatezza nelle risposte alle richieste dei lavoratori esposti all'amianto: il riconoscimento dell'esposizione professionale a tale materiale ai fini previdenziali viene anch'esso trasferito dall'INAIL al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle AUSL. Il disegno di legge n. 330 prevede, inoltre, agli articoli 3 e 4, l'istituzione, all'interno di ogni servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di una unità operativa di epidemiologia occupazionale, disciplinandone dettagliatamente compiti e composizione. Infine, con l'articolo 5, viene modificato l'articolo 102 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ridefinendo il raccordo tra l'INAIL e il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda unità sanitaria locale, in base alle competenze a quest'ultimo attribuite in materia di accertamento delle malattie professionali e degli infortuni.

Di un'altra importante questione si occupa invece il disegno di legge n. 229, che in sostanza propone, sulla scorta della normativa sulle calamità naturali, di devolvere all'INAIL il risarcimento del danno causato nei cittadini non lavoratori esposti alla polvere di amianto, con onere a carico dello Stato.

Il disegno di legge n. 590 prende le mosse dalla soppressione, all'articolo 1, del limite temporale di dieci anni per l'esposizione all'amianto,

di cui al più volte richiamato articolo 13, comma 8 della legge n. 257, per prospettare, all'articolo 2, l'estensione dei benefici previdenziali derivanti dalla predetta disposizione anche ai lavoratori già pensionati, che abbiano subito periodi di esposizione di durata inferiore ai dieci anni, assoggettando però le relative richieste ad un termine rigido di 180 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, decorso il quale la normativa dettata dalla legge n. 257 in materia di benefici previdenziali cessa di avere applicazione. L'articolo 4, inoltre, introduce un sistema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori del settore del tutto simile a quello previsto nel disegno di legge n. 349 del senatore Battafarano ed altri, che si raccorda esplicitamente al testo elaborato dalla Commissione lavoro nella passata legislatura.

Il disegno di legge n. 349 si propone, in primo luogo, di superare l'attuale esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori che, pur avendo subito l'esposizione all'amianto per periodi anche superiori a dieci anni, non sono però coperti dall'assicurazione presso l'INAIL: si tratta, in particolare di ferrovieri, postelegrafonici e marittimi. A tale estensione, provvede, nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1, mentre con il comma 2 si stabilisce il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per la presentazione delle domande, decorso il quale cessa di avere applicazione il comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 357. I successivi commi 3 e 4 riguardano, rispettivamente, la conferma della competenza dell'INAIL in materia di esposizione all'amianto, e la disciplina del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia delle regioni nella predisposizione dei piani di bonifica. L'articolo 2 disciplina le attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, con l'obiettivo di superare i criteri, considerati aleatori, delle fibre-litro e delle qualifiche lavorative. L'articolo 3, dettando una disciplina analoga a quella prevista dal disegno di legge n. 590, definisce il programma di sorveglianza sanitaria da effettuare attraverso attività di monitoraggio, assistenza e diagnosi precoce specificamente rivolte ai lavoratori esposti all'amianto. Tale attività sarebbe svolta, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, per i lavoratori. L'articolo 4 istituisce, presso l'INAIL, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, finanziato per un quarto dalle imprese e per tre quarti a carico del bilancio dello Stato. Tale fondo eroga una prestazione aggiuntiva alle rendite dirette o a superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. L'articolo 5 prevede una norma transitoria, volta a salvaguardare la posizione soggettiva dei titolari di trattamenti pensionistici già liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Il PRESIDENTE invita quindi il sottosegretario Brambilla a prendere la parola, al fine di conoscere, preliminarmente all'inizio della discussione generale, quali siano gli intendimenti del Governo e, in particolare, se esso intenda presentare una propria iniziativa legislativa in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

Il sottosegretario BRAMBILLA sottolinea preliminarmente la gravità della questione relativa ai lavoratori esposti all'amianto e le forti tensioni sociali che la caratterizzano. Nella passata legislatura, il sottosegretario competente per la materia aveva pensato di affrontare il problema mediante la adozione di direttive specifiche per ogni azienda interessata. Ciò a fronte di una situazione già molto preoccupante per il numero di richieste pervenute, pari, al momento, a circa 140 mila, suscettibili di arrivare, secondo le attuali valutazioni del Governo, fino a 200 mila, restando invariato il quadro definito dalla legislazione vigente. In questa situazione, si pone anzitutto il problema di definire un quadro di regole certe, soprattutto per quei lavoratori che, avendo già ottenuto da parte della CONTARP-INAIL la certificazione dell'esposizione all'amianto per un periodo di oltre dieci anni, si trovano attualmente in una condizione di notevole incertezza, a causa dei numerosi ricorsi pendenti di fronte ai tribunali amministrativi regionali e presentati dalle aziende, che hanno impugnato le direttive sopra richiamate chiedendone la sospensione. In mancanza di un intervento normativo, è possibile che a seguito di eventuali pronunce dei TAR favorevoli alle aziende ricorrenti, in assenza di un quadro normativo di riferimento certo, i lavoratori interessati, ove si siano già dimessi, possano trovarsi temporaneamente senza pensione e senza retribuzione.

Dai contatti informali avviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta che le aziende sono intenzionate a proseguire l'azione legale avviata e, poiché le prime pronunce dei TAR sono previste per il 18 marzo 2002, è indispensabile, per tale data, disporre di una legge.

Inoltre, il modo di procedere adottato dal Governo nella precedente legislatura ha dato adito a due diversi tipi di ricorso: da un lato quello, di carattere più generale, che eccepisca la disparità di trattamento tra aziende; dall'altro, quello derivante dalla disparità immotivata di trattamento di lavoratori appartenenti a differenti qualifiche, a parità di condizioni di esposizione, nell'ambito della stessa azienda.

Con il contributo del CONTARP e dell'INAIL, il Governo ha effettuato una ricognizione della situazione, tenendo conto anche della situazione negli altri paesi europei. Da essa risulta che all'estero, salvo un'iniziativa avviata ma non giunta a conclusione in Francia, non esiste un sistema risarcitorio *ex ante*, mentre è previsto il risarcimento per i soggetti che hanno contratto le patologie derivanti dall'esposizione all'amianto. In nessun caso, comunque, si dà luogo, in altri paesi, al pensionamento anticipato dei lavoratori.

Occorre inoltre considerare che vi sono altre lavorazioni, oltre a quelle relative all'amianto, altamente pericolose ed usuranti. Il legislatore italiano, per tutti questi casi, ha previsto un coefficiente di moltiplicazione dei trattamenti previdenziali non superiore a 1,25, limitando le agevolazioni a cinque anni. L'articolo 78, comma 23, della legge finanziaria 2001 ha graduato attentamente i benefici, definiti comunque a livelli inferiori a quelli previsti dalla legge n. 257 del 1992 che, per questo aspetto, costituisce quindi un caso isolato.

Il limite minimo di dieci anni di esposizione per il conseguimento del beneficio previdenziale può senz'altro apparire non equo, ma anche per questo aspetto, occorre considerare che in altri paesi non è previsto alcun tipo di agevolazione sul versante pensionistico per i lavoratori che abbiano subito esposizione all'amianto. Il Governo si propone pertanto di porre sotto controllo la situazione attuale che, a legislazione vigente, comporterebbe la presentazione di circa 200 mila domande, con non meno di 40 mila prepensionamenti. L'Esecutivo propone pertanto di adottare un coefficiente più ridotto, allineato a quello adottato, nella legislazione italiana, per altri casi di attività particolarmente usuranti. Verrebbe altresì mantenuto il limite dei dieci anni per quel che riguarda l'esposizione, mentre occorre prevedere il superamento dell'esclusione dei lavoratori che, pur esposti all'amianto, non possono godere dei benefici previsti dalla legge perché non assicurati presso l'INAIL. Si tratta di una platea stimata attorno alle 40 mila unità. La misura di 100 fibre-litro come valore medio su otto ore al giorno, che si propone di assumere, riflette gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché quelli adottati dalla comunità scientifica e accolti dalla normativa dei paesi maggiormente industrializzati. Agendo lungo tali linee direttrici, è possibile delineare un provvedimento che coniughi l'equità con l'esigenza di evitare qualsiasi forma di allargamento della platea dei destinatari del beneficio previdenziale predisposto dall'art. 13, comma 8 della legge n. 257. Un altro elemento di riflessione è fornito dall'incidenza dei casi mortali sul complesso di coloro che hanno usufruito della predetta agevolazione previdenziale. Si tratta di percentuali molto ridotte, anche se occorre tener presente che il periodo di latenza delle malattie da amianto è molto elevato: considerato che le lavorazioni dell'amianto sono andate decrescendo in Italia a partire dalla metà degli anni '80 e sono state definitivamente eliminate dalla legge del 1992, il periodo di latenza da prendere in considerazione attualmente si aggira attorno ai 16 anni.

In sostanza, secondo la proposta del Governo, tutti coloro che sono già in pensione o che hanno ottenuto il riconoscimento del periodo di esposizione, dovrebbero restare soggetti all'attuale disciplina, mentre per le circa 40 mila persone che chiedono di usufruire del beneficio pensionistico previsto dalla normativa vigente, varrebbero le regole attuali relativamente al periodo di esposizione, mentre il coefficiente di calcolo della maggiorazione dei trattamenti previdenziali sarebbe portato a 1,25. Per i lavoratori esclusi dal beneficio perché non iscritti all'INAIL, ovvero la cui situazione non è stata ancora presa in esame, varrebbero le nuove regole con i nuovi coefficienti. Il Governo ritiene altresì che l'INAIL dovrebbe conservare le attuali funzioni di certificazione, mentre in luogo della proposta, contenuta nel disegno di legge n. 349, di istituire un Fondo per le vittime dell'amianto, considera preferibile utilizzare l'attuale normativa INAIL nella parte in cui è consentita l'erogazione di una prestazione maggiorata per le persone affette da mesotelioma, finalizzata a sostenere le spese di cura.

E' comunque importante che nel termine già indicato del 18 marzo 2002 si pervenga a disporre di una nuova normativa.

Il senatore BATTAFARANO chiede al rappresentante del Governo di chiarire anche come si intenda procedere nell'approvazione delle norme di cui ha delineato il contenuto. In particolare, occorrerebbe conoscere il fondamento di alcune voci, secondo le quali il Governo si appresterebbe a presentare, sulla materia in discussione, uno specifico emendamento al disegno di legge finanziaria attualmente all'esame della Camera dei deputati. Una tale soluzione, che finirebbe con il determinare un'approvazione frettolosa e liquidatoria della disciplina di una materia particolarmente complessa, lo troverebbe del tutto contrario. D'altra parte, poiché la sua parte politica non è insensibile all'esigenza di evitare che eventuali decisioni giurisprudenziali concorrano a determinare una situazione ancora meno gestibile, l'urgenza rappresentata dal sottosegretario Brambilla potrebbe trovare adeguata risposta nell'impegno del Parlamento a discutere ed approvare entro la data indicata un provvedimento, sui contenuti del quale, ovviamente, è necessario un confronto approfondito.

Alcune proposte enunciate dal rappresentante del Governo sono infatti apprezzabili, mentre altre sono meno condivisibili. Uno dei punti critici della legge n. 257 del 1992 è costituito dall'assenza di un termine per la presentazione delle domande rivolte a conseguire i benefici previdenziali ivi disposti. Il disegno di legge n. 349 – che peraltro riprende il testo unificato presentato in Commissione nella passata legislatura, dopo un approfondito confronto con gli enti previdenziali e con le parti sociali – prevede al comma 2 dell'articolo 1 una specifica disposizione in tal senso. Lo stesso provvedimento estende alle categorie finora escluse la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, e detta una disciplina sulla sorveglianza sanitaria che fa fronte ad una esigenza reale e sentita. E' bene che l'INAIL continui ad esercitare le sue competenze per quanto riguarda il riconoscimento dell'esposizione, dato che il trasferimento di tali funzioni ad altri soggetti pubblici potrebbe aggravare una situazione già oggi molto difficile. Quanto al fondo per le vittime dell'amianto, la proposta contenuta nel disegno di legge n. 349 intende sottolineare con forza l'esigenza di assicurare un risarcimento non irrisorio alle famiglie dei lavoratori colpiti da una malattia che purtroppo non offre possibilità di guarigione. Lo stesso disegno di legge di cui è primo firmatario – prosegue il senatore Battafarano – tiene fermo il limite di dieci anni di esposizione, nella consapevolezza che una rimozione di esso comporterebbe conseguenze molto pericolose per l'equilibrio per i conti previdenziali. Nel corso della XIII legislatura, la sua parte politica si adoperò per pervenire ad una legge seria e responsabile e non intende ora, dall'opposizione, avallare posizioni velleitarie o demagogiche.

Due punti sui quali occorrerà una ulteriore riflessione riguardano invece la definizione dei coefficienti di miglioramento e i criteri di valutazione dell'esposizione, affrontato dall'articolo 2 del disegno di legge n. 349, nel senso di superare il criterio delle qualifiche, che ha dato luogo,

in passato, a notevoli e ingiustificate disparità. In conclusione, il senatore Battafarano auspica che il Governo presenti un proprio disegno di legge, che potrebbe essere congiunto a quelli già all'esame, e che si possa pervenire quanto prima alla definizione di un articolato da sottoporre all'Assemblea.

Il senatore MUZIO esprime preliminarmente apprezzamento per l'esposizione del relatore e ricorda che le disposizioni di carattere previdenziale contenute nella legge n. 257 si proponevano di risolvere i gravi problemi dell'occupazione nel settore della lavorazione dell'amianto, a partire dall'edilizia. Ricorda altresì che il problema dell'amianto riguarda non soltanto l'ambiente di lavoro, ma anche il territorio, dato che nelle città dove sono stati insediati gli stabilimenti per la lavorazione di tale materiale, i tassi di mortalità per malattie causate dall'amianto si sono rivelate sedici volte superiori alla media, restando coinvolti non solo i lavoratori, ma anche le loro famiglie e i cittadini che si sono trovati nella condizione di inalare le fibre nell'ambiente. Sarebbe pertanto opportuno disporre di dati aggiornati sugli attuali livelli di esposizione all'amianto, per valutare se la platea dei lavoratori potenzialmente esposti abbia subito variazioni nel senso della diminuzione. Un altro elemento utile di conoscenza riguarda l'evasione dell'obbligo assicurativo da parte delle aziende, in quanto è necessario evitare che i costi sociali dell'amianto ricadano sugli enti previdenziali e, pertanto, sui lavoratori. Proprio al fine di disporre di dati più aggiornati, potrebbe rivelarsi particolarmente utile ascoltare la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 della legge n. 257, certamente in possesso di elementi utili anche relativamente ai decessi in rapporto al riconoscimento dei periodi di esposizione, tenendo conto che, considerati i periodi di latenza, anche superiori a vent'anni, è possibile che vi siano numerosi lavoratori che, essendo stati esposti all'amianto e avendo maturato il diritto di accesso al beneficio previdenziale, possono contrarre successivamente il mesotelioma.

Dopo aver rilevato che il limite di esposizione a dieci anni comporta comunque seri problemi dal punto di vista della costituzionalità, il senatore Muzio osserva che sul tema delle soglie di rischio la discussione della comunità scientifica è tuttora aperta, e la fissazione di una soglia rigida potrebbe costituire un passo indietro rispetto alla legislazione vigente.

E' comunque necessario che la questione venga esaminata nelle sedi parlamentari competenti, senza scorciatoie, che potrebbero risultare particolarmente dannose. E' quindi quanto mai opportuno che il Governo eviti di tradurre le sue proposte in un emendamento al disegno di legge finanziaria, anche perché la materia in discussione non è riducibile al solo profilo degli oneri di finanza pubblica, considerata l'ampiezza e la rilevanza sociale delle questioni sociali connesse all'amianto.

Il PRESIDENTE, dopo aver osservato che nel merito dei provvedimenti in titolo si potrà procedere ai necessari approfondimenti nell'ambito della discussione generale, richiama l'attenzione della Commissione sulle

modalità di prosecuzione dell'esame. A suo avviso, è opportuno che i disegni di legge in materia di amianto siano esaminati nelle sedi parlamentari competenti e con la dovuta celerità, aderendo, per questo ultimo aspetto, all'invito rivolto dal rappresentante del Governo. La Commissione è disposta, pertanto, a lavorare con ritmi intensi, tenendo conto anche dell'importante lavoro svolto nella passata legislatura, per consentire di giungere quanto prima all'approvazione di un testo legislativo.

Il sottosegretario BRAMBILLA aderisce alle considerazioni del Presidente, dichiarando altresì di accogliere l'invito a far sì che i disegni di legge in materia di amianto siano esaminati dagli organi parlamentari competenti. Occorre però pervenire al varo di un provvedimento legislativo entro la data del 18 marzo 2002. Il Governo, tuttora impegnato ad approfondire la conoscenza del fenomeno oggetto dell'odierna discussione attraverso una puntuale raccolta di dati, intende pervenire ad un provvedimento equo, che tuteli in primo luogo le condizioni di coloro che hanno contratto patologie particolarmente gravi, siano essi già pensionati o ancora attivi, nel quale ultimo caso ovviamente occorrerebbe assicurare un grado di tutela superiore. L'equilibrio dei conti previdenziali, che deve essere assicurato anche ai fini della solidarietà intergenerazionale, suggerisce comunque di tenere fermo il limite dei dieci anni. Sulle basi già precedentemente illustrate, il Governo si riserva pertanto di presentare un proprio articolato. Nell'ambito dell'esame, infine, il sottosegretario invita la Commissione a valutare la possibilità di ascoltare informalmente i tecnici dell'INAIL e della CONTARP che potrebbero fornire dati più aggiornati.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha espresso soddisfazione per le dichiarazioni del rappresentante del Governo e dopo che il senatore MUZIO ha sollecitato un'audizione della Commissione nazionale per l'amianto, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. - Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione 2001

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il senatore MORRA, il quale fa presente preliminarmente che la sua esposizione verterà, per il disegno di legge n. 776, sull'articolo 3, recante delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro. Ricorda quindi che il disegno di legge in titolo costituisce il provvedimento annuale di semplificazione, secondo la previsione della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il disegno di legge n. 776 ha dunque una funzione quadro di «legge madre», in materia di riassetto normativo e codifica-

zione, tesa a fissare metodi a schemi procedurali che, di anno in anno, conformemente alla previsioni della legge n. 59 del 1997, vengono utilizzati per conseguire gli obiettivi della semplificazione e della delegificazione.

Per questo motivo il disegno di legge n. 776, pur inserendosi in un percorso di semplificazione già avviato nella precedente legislatura, segna rispetto ad esso un momento innovativo, sostituendo allo strumento del testo unico – considerato sostanzialmente conservativo per la sua funzione di rendere sistematica la legislazione vigente, senza però dare luogo a significative modifiche di essa – quello della delega legislativa ordinaria, la quale rispetto al primo è caratterizzata da una capacità innovativa superiore.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 776, che costituisce la parte di esso di diretta competenza della Commissione, delega il Governo ad emanare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di sicurezza del lavoro e delle macchine. Giova ricordare – prosegue l'oratore – che su tale materia, il nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione prevede una competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, in base alla quale la determinazione dei soli principi fondamentali è demandata al primo. Si tratta di un'impostazione che deve essere tenuta presente anche ai fini dell'esame del provvedimento in titolo.

Le motivazioni che hanno spinto a promuovere un riordino normativo della materia risiedono essenzialmente nel fatto che le direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, recepite nel nostro ordinamento giuridico solo a partire dai primi anni Novanta, si sono sovrapposte ad un precedente corpo normativo, tuttora in larga misura vigente, improntato a una differente ispirazione. Mentre, infatti, il quadro normativo previgente all'intervento comunitario, consistente essenzialmente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956, recante norme generali per l'igiene del lavoro, nonché nell'articolo 2087 del Codice Civile, era e rimane improntato ad una logica prevalentemente repressiva e risarcitoria, la disciplina comunitaria, articolata nelle due direttive di carattere generale, cosiddette direttive madri, la 80/1107/CEE del Consiglio del 27 novembre 1980 e la 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 – recepite rispettivamente con il decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277 e con il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal successivo decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242 – si fonda su una logica differente, basata, essenzialmente sulla individuazione del rischio, sulla prevenzione degli infortuni e sull'informazione dei lavoratori.

Occorre, inoltre, sottolineare che in sede di recepimento delle direttive europee nell'ordinamento interno, il legislatore italiano ha introdotto, per motivi diversi, non pochi elementi di complicazione e burocratizzazione del sistema, al punto che esso, nella sua pratica attuazione, stenta a portare effettivi benefici al fenomeno infortunistico, che continua a far

registrare un andamento assai preoccupante nel nostro Paese, conferendogli un non invidiabile primato in Europa. Peraltro, sempre in tema di mancato o carente recepimento, anche di recente, la Corte europea di giustizia, con sentenza pronunciata il 15 novembre 2001 nella causa C-49/00 ha concluso la controversia tra la Commissione europea e l'Italia, accogliendo le contestazioni avanzate dall'esecutivo dell'UE. In particolare, secondo la sentenza, il decreto legislativo 626/94 non recepisce in modo corretto la direttiva 89/391/CEE, non avendo prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro; avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti, e non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La necessità di conferire maggiore sistematicità alle norme in materia di sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 3, va considerata anche per quel che concerne l'ambito soggettivo di applicazione di esse, soprattutto in relazione all'esigenza di assicurare adeguate tutele alle emergenti e sempre crescenti tipologie di lavoro alternative al modello tradizionale dell'impiego a tempo pieno, a tempo indeterminato e svolto in ambito aziendale. Si pensi, ad esempi, alla lacuna costituita dalla mancata regolamentazione delle norme a tutela dei tele lavoratori e dei collaboratori coordinati e continuativi.

Tra l'altro l'esigenza di dare un assetto sistematico alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori era già emersa con forza nel corso della XIII legislatura: un'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento fra la fine del 1996 e il luglio 1997, si concludeva auspicando, tra l'altro, la redazione di un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro e segnalando inoltre l'opportunità di affiancare alle funzioni pubbliche di vigilanza anche una serie di misure premiali e di sostegno, rivolte a regolarizzare il percorso delle imprese, soprattutto piccole e medie, che intendessero mettersi in regola con le normative di sicurezza, ampliando anche, a tal fine, la portata dell'istituto della prescrizione, così come delineato nel decreto legislativo n. 758 del 1994. Sempre nella passata legislatura, la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato portò a termine l'esame, in sede referente, dell'A.S. n. 2389, d'iniziativa del senatore Smuraglia, che prevedeva una delega al Governo non meramente compilatoria, per l'adozione del testo unico.

La delega di cui al presente articolo 3 deve essere esercitata nel rispetto di principi e criteri direttivi che riguardano, in primo luogo, alla lettera *a*) del comma 1 l'adeguamento alle normative comunitarie, alcune delle quali, peraltro, sono ancora da recepire, e alle convenzioni internazionali in materia, e, in secondo luogo, l'individuazione di misure tecniche di prevenzione per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura, di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 1.

Ricorda, a proposito di tale ultima disposizione, che già il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, correttivo del decreto legislativo n. 626, ha introdotto un alleggerimento degli oneri per la gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, adeguando i requisiti certificativi alle loro minori dimensioni, con una serie di misure volte sostanzialmente alla definizione di procedure standardizzate per la redazione dei piani di sicurezza, alla semplificazione del sistema delle ispezioni e alla diffusione dell'autocertificazione attestante l'adempimento degli obblighi documentali e dei relativi atti di trasmissione alle autorità competenti.

Il terzo principio direttivo della delega, prosegue il relatore, riguarda, alla lettera *c*) del comma 1, l'individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione.

La normativa vigente in questa materia, ormai integralmente basata su direttive comunitarie, alcune delle quali ancora non recepite, disciplina in modo uniforme le caratteristiche tecniche necessarie per conseguire il marchio CE. La conformità ai requisiti essenziali e la marcatura di conformità spettano al costruttore; in quanto alla procedura di certificazione, per gran parte delle macchine la marcatura è apposta dal costruttore stesso con procedura di autocertificazione, mentre per le macchine più pericolose è necessario il coinvolgimento di un organismo specificamente autorizzato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del lavoro.

Alla lettera *d*) dell'articolo 3 è poi prevista la riformulazione dell'apparato sanzionatorio: l'attuale sistema contenuto nel decreto n. 626 del 1994 si presenta come completamento della serie di strumenti predisposti dal legislatore per garantire l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori. Sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui preposti gravano una serie di obblighi affinché sia garantita la massima sicurezza tecnologicamente possibile. Tali obblighi vanno dalla valutazione del rischio all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, dalla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, all'igiene del lavoro e al pronto intervento in caso di emergenza. Le sanzioni sono articolate con riferimento ai destinatari dei vari precetti e alla gravità della violazione: il decreto legislativo in questione ha introdotto il criterio di alternatività delle pene per cui le violazioni delle norme contenute possono essere punite o con l'ammenda o con l'arresto. Inoltre, bisogna ricordare che altre sanzioni vengono definite anche nei già citati decreti 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 303 e loro successive modificazioni.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore sottolinea l'esigenza di approfondire attentamente i singoli aspetti della delega all'esame, al fine di assicurare l'elaborazione di un testo che, pur nella sinteticità dei principi e criteri direttivi espressi, consenta di comprendere tutti i profili della materia, la cui ampiezza e rilevanza è indiscutibile. Occorrerà pertanto una discussione ampia e priva di pregiudiziali, che faccia riferimento, tra l'altro, anche all'esperienza maturata nella precedente legislatura.

Ricorda quindi che è iscritto all'ordine del giorno della Commissione, congiuntamente al disegno di legge n. 776, il disegno di legge n. 184, di iniziativa dei senatori Bassanini ed Amato. Di tale provvedimento va segnalato in particolare, per quel che riguarda la Commissione, l'articolo 19, finalizzato ad introdurre elementi di semplificazione procedurale nell'ambito del settore della previdenza complementare. In proposito, sembra opportuno segnalare l'esigenza di rinviare la trattazione di tale profilo al momento in cui verranno presentate le già annunciate iniziative legislative del Governo in materia pensionistica, all'esito del confronto, tuttora in corso delle parti sociali. Sempre con riferimento al disegno di legge n. 184, l'allegato A all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), include tra i settori organici oggetto di riordino mediante emanazione di testi unici, la disciplina delle società cooperative. Per questo profilo, peraltro, la questione appare superata a seguito dell'approvazione della legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione

(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il senatore PETERLINI esprime apprezzamento per l'impegno del Governo di indicare, con la presentazione del disegno di legge n. 795, un percorso più rigoroso per la regolarizzazione dei flussi migratori e della posizione dei lavoratori stranieri, contrastando al tempo stesso con fermezza il fenomeno della clandestinità. Tuttavia, anche con riferimento alla specifica realtà delle province autonome di Trento e di Bolzano, vi è la preoccupazione che alcuni inasprimenti della normativa possano tradursi in un disincentivo a nuovi ingressi. Nelle aree sopra richiamate, vi è infatti una forte domanda di lavoratori stagionali per quel che riguarda il turismo e l'agricoltura, nonché di lavoratori del settore sanitario, in particolare infermieri. A fronte di tale esigenza, preoccupa, da parte del Governo, la mancata indicazione dei contingenti di lavoratori stranieri da destinare alle diverse regioni. Per le province di Trento e Bolzano, una tale situazione potrebbe rilevarsi particolarmente pregiudizievole, sia per il funzionamento delle strutture turistiche, sia per la funzionalità delle strutture ospedaliere, dato che a Bolzano già due reparti dell'ospedale civile sono stati chiusi per carenze di personale.

Per quel che riguarda altri aspetti del disegno di legge n. 795, il senatore Peterlini esprime assenso sulle parti relative allo svolgimento di programmi di formazione professionale nei paesi di origine, mentre è perplesso sull'inasprimento delle condizioni per il rilascio della carta di soggiorno, poiché, a suo avviso, si tratta di una misura ingiustamente rivolta a rendere più difficili le condizioni di permanenza sul territorio nazionale degli immigrati regolari, quando invece occorrerebbe rendere più severa la normativa di contrasto dei clandestini.

Infine, il senatore Peterlini osserva che l'articolo 15, nell'istituire lo sportello unico per l'immigrazione presso le prefetture, dovrebbe però tenere presente che nelle province autonome di Trento e Bolzano sono in funzione, con buoni risultati, gli uffici per il coordinamento delle politiche dell'immigrazione, dei quali auspica comunque il mantenimento, riservandosi di presentare un emendamento in tal senso presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

20^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Sirchia e il sottosegretario per lo stesso Dicastero Corsi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno, e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: audizione del Ministro della salute

Il ministro SIRCHIA rileva che la personalità giuridica di diritto pubblico attribuita alla Croce Rossa italiana e il conseguente assoggettamento della stessa alla disciplina giuridica degli enti pubblici si rivela incongrua ai fini dell'espletamento delle funzioni operative attribuite a tale organismo, che presupporrebbero invece una struttura organizzativa improntata a moduli gestionali di tipo aziendalistico.

In riferimento allo stato della Croce Rossa Italiana, ricorda che è stato creato in ambito ministeriale un apposito organismo d'inchiesta, precisando altresì che su talune specifiche situazioni è stata anche avviata un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria.

Rileva che dall'inchiesta condotta in sede amministrativa non sono emersi elementi probatori in ordine a fattispecie di illegalità, anche se

sono state evidenziate modalità approssimative in ordine a specifiche condotte gestionali, soprattutto sul piano dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Sottolinea inoltre l'inadeguatezza dell'attuale modello organizzativo della Croce Rossa italiana, rilevando in particolare la frammistione tra ambito volontaristico e ambito di tipo operativo, potenzialmente in grado di pregiudicare sia l'autonomia e l'indipendenza del volontariato e sia l'efficacia dei moduli gestionali afferenti alle attività operative, che dovrebbero essere improntate invece a canoni di tipo eminentemente privatistico, in grado di garantire maggiore elasticità e una più pregnante capacità di conseguire risultati in tale settore.

Conclude prospettando in ordine alla struttura organizzativa della Croce Rossa Italiana due soluzioni alternative, la prima delle quali consiste nella integrazione e modifica dello Statuto attualmente vigente, la seconda si sostanzia invece in un cambiamento, introdotto a livello legislativo, della natura di tale ente che dovrebbe essere svincolata dalla disciplina di diritto pubblico e improntata quindi a canoni privatistico-aziendali.

Ritiene preferibile la seconda delle due soluzioni prospettate, rilevando in particolare che la soluzione consistente nella modifica dello statuto non è suscettibile di incidere in modo significativo sulla problematica della incongruità di un modulo organizzativo pubblicistico, per quel che concerne la Croce Rossa Italiana.

Interviene il senatore CARRARA il quale sottopone all'attenzione della Commissione la delibera n. 188 dell'ottobre 2001, emanata dal Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa Italiana, finalizzata ad indire le elezioni dei Consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei Consigli dei comitati provinciali e regionali, rilevando che la decisione di procedere al rinnovo degli organi periferici della Croce Rossa Italiana si rivela inopportuna nell'attuale contesto, atteso che è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana, deliberata dalla Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica.

Interviene il senatore MAGRI richiamando l'attenzione della Commissione su una interrogazione a propria firma presentata il 14 novembre 2001, atta a evidenziare le carenze dell'attuale modello gestionale della Croce Rossa Italiana.

Rileva altresì che la modalità approssimativa con la quale è stata condotta la gestione di tale ente, sottolineata dal Ministro nel corso della sua esposizione, si rivela di particolare gravità, soprattutto alla luce del fatto che la Croce Rossa Italiana espleta funzioni pubbliche.

Dichiara altresì di concordare con il rilievo sollevato dal senatore Carrara, giudicando «grave» la scelta di procedere al rinnovo degli organi periferici nell'attuale contesto e ritenendo urgente e necessaria l'adozione di apposite iniziative parlamentari volte a fronteggiare tale situazione.

Interviene la senatrice BAIIO DOSSI auspicando l'espletamento in futuro di appositi accertamenti atti ad analizzare nel dettaglio lo stato attuale della Croce Rossa Italiana, in modo tale da evidenziare non solo gli aspetti negativi, ma anche quelli positivi eventualmente riscontrati. In particolare ritiene opportuno procedere ad un confronto tra i risultati conseguiti nell'ambito della gestione commissariale e quelli conseguiti con l'attuale gestione, al fine di evidenziare, in tale ottica comparativa, eventuali miglioramenti ottenuti.

Sostiene che la «confusione» della situazione gestionale sottolineata dal Ministro nel corso del suo intervento – che giudica equilibrato – vada analizzata accuratamente, senza alcuna preclusione e tenendo sempre nel debito conto la necessità di salvaguardare «l'onorabilità» della Croce Rossa Italiana, istituzione presente sia nella memoria storica che nell'attualità, sia in ambito locale e nazionale che in ambito internazionale.

In riferimento al rilievo sollevato dal senatore Carrara, manifesta perplessità in ordine alla possibilità tecnico-giuridica di interrompere il processo democratico di rinnovo degli organi periferici della Croce Rossa Italiana, nell'attuale contesto normativo.

Auspica inoltre che in riferimento alla Croce Rossa Italiana non venga più riproposta una situazione di «commissariamento» come è avvenuto invece nel passato.

Chiede infine chiarimenti al Presidente in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione.

Il presidente TOMASSINI precisa che il rilievo prospettato dal senatore Carrara potrà essere discusso e analizzato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva attualmente in fase istruttoria, nel corso di una prossima seduta, in modo tale da poter dedicare all'esame di tale questione un congruo lasso di tempo.

Interviene il senatore MASCIONI ravvisando nei precedenti interventi di alcuni senatori una «forzatura» in ordine all'interpretazione del discorso pronunciato dal Ministro nel corso dell'audizione.

In particolare, rileva che il Ministro ha sottolineato l'insussistenza di elementi probatori atti ad evidenziare supposte situazioni di illegalità.

In riferimento alle valutazioni espresse dal Ministro – che giudica equilibrate – sullo stato organizzativo-gestionale della Croce Rossa Italiana, ritiene che i rilievi sollevati in ordine all'efficacia dell'azione amministrativa nonché in ordine alla frammistione tra profilo volontaristico e profilo operativo, vadano accuratamente analizzati tenendo sempre presente che l'obiettivo di fondo è quello di superare i problemi della Croce Rossa Italiana, istituzione di rilievo in ambito nazionale e internazionale.

Ritiene infine che le opzioni alternative prospettate dal Ministro, al fine di migliorare l'attuale assetto organizzativo della Croce Rossa Italiana, vadano ponderate e valutate con attenzione, al fine di individuare la soluzione più congrua e più adeguata.

Interviene il senatore SALINI dichiarando di condividere la valutazione espressa dal senatore Magri in ordine alla necessità ed urgenza di adottare le opportune iniziative parlamentari atte a porre rimedio alla situazione venutasi a creare a seguito della scelta adottata dal Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa Italiana di indire le elezioni per il rinnovo degli organi periferici nell'attuale contesto.

Concorda anche con i rilievi sollevati dal Ministro in ordine all'ineadeguatezza del modello organizzativo adottato per la Croce Rossa Italiana, evidenziando in particolare che un modulo gestionale improntato a canoni di tipo burocratico mal si attaglia ad un organismo con compiti di tipo operativo.

Interviene il senatore LONGHI sostenendo che la decisione di indire le elezioni per la nomina degli organi periferici, assunta dal Consiglio direttivo della Croce Rossa italiana, è legittima, in base alla normativa statutaria attualmente vigente.

Rileva inoltre che il volontariato andrebbe sostenuto ed incrementato anche attraverso la destinazione a tale settore di adeguate risorse finanziarie.

Interviene il ministro SIRCHIA in sede di replica, giudicando pacato e costruttivo il dibattito svoltosi durante l'odierna seduta.

Preliminarmente sottolinea le nobili origini ed i nobili scopi afferenti alla Croce Rossa Italiana, e l'importanza della stessa anche sotto il profilo della promozione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale.

In riferimento al rilievo sollevato dal senatore Carrara, pur condividendo la valutazione circa l'inopportunità di procedere alle elezioni dei componenti degli organi periferici nell'attuale contesto, si riserva tuttavia di approfondire i profili tecnico-giuridici attinenti alla possibilità di interrompere tale procedimento, in base alla normativa vigente, attivandosi in tal senso.

In riferimento alla questione sollevata dal senatore Longhi circa la supposta necessità di incrementare le sovvenzioni pubbliche al volontariato, rileva che tale scelta potrebbe ingenerare il rischio di compromissione della indipendenza di tale settore dal potere politico. Sottolinea a tal proposito che l'autonomia del volontariato è un valore di grande rilievo che va salvaguardato in ogni contesto.

In riferimento alla Croce Rossa Italiana, rileva che la struttura gerarchica necessaria per l'assolvimento di una funzione di tipo operativo appare inconciliabile con l'esigenza di garantire l'indipendenza propria delle strutture di volontariato che agiscono nell'ambito dell'ente in questione.

Ribadisce la propria proposta di innovare a livello legislativo la natura della Croce Rossa Italiana, sostituendo ad un modulo pubblicistico un modello di tipo privatistico-aziendale.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

55^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Sospiri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il senatore ZAPPACOSTA sottolinea come il disegno di legge in titolo affronti una tematica di grande rilevanza, che attiene all'assetto urbanistico delle grandi città, come si evince dalla pregevole relazione del senatore Scotti che i senatori di Alleanza Nazionale condividono pienamente. Si avverte infatti la necessità di superare la fase dell'attuazione della legge n. 1133 del 1971, avviando il processo di delocalizzazione delle strutture carcerarie e decongestionando nel contempo i centri storici.

Oltretutto, il disegno di legge in titolo è quanto mai opportuno anche in considerazione delle condizioni di inadeguatezza e vetustà di molti edifici carcerari, alcuni dei quali, come quello di San Vittore a Milano, sono allocati quasi al centro delle città. In tal modo sarà anche possibile dislocare in modo migliore la popolazione carceraria, oggi sovrabbondante rispetto alla ricettività delle strutture esistenti.

Il senatore MANFREDI richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla grande valenza del disegno di legge in titolo, che ha il merito di affrontare il delicato tema della delocalizzazione degli edifici

carcerari al di fuori dei centri storici delle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Peraltro si riserva di presentare emendamenti volti ad estendere l'oggetto del disegno di legge, inserendovi eventualmente una delega al Governo volta ad affrontare la questione della definizione delle località ove allocare le nuove strutture, indicando le caratteristiche degli edifici da realizzare.

Il senatore CHINCARINI richiama l'attenzione dei senatori sull'opportunità di approfondire le questioni toccate dall'articolo 6 del testo in esame, laddove si prevede che, qualora le amministrazioni comunali non provvedano a deliberare le varianti di piano regolatore, la ricostruzione degli edifici carcerari viene disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture, il quale ha efficacia di variante al piano regolatore vigente nel comune.

Dopo aver osservato che sarebbe opportuno chiarire se il disegno di legge n. 645 riguarda anche le strutture carcerarie militari, coglie infine l'occasione per sottolineare l'esigenza di invitare ad intervenire in Commissione anche il Ministro di grazia e giustizia o un sottosegretario da lui delegato, per approfondire le tematiche sollevate dal provvedimento in titolo di competenza del Dicastero di via Arenula.

Il senatore PONZO rileva come quello delle carenze delle strutture carcerarie sia uno dei problemi in cui si registrano i maggiori ritardi dell'Italia rispetto agli altri paesi industrializzati. Oltretutto, negli ultimi decenni, si è passati da una fase nella quale la strada preferibile era considerata quella delle cosiddette supercarceri, ad un periodo in cui la tendenza ha assunto caratteristiche diametralmente opposte. Certo è che le strutture carcerarie esistenti sono in larga misura vetuste ed inadeguate, e andrebbero in gran parte dismesse. In tal modo si potrebbe per di più cogliere l'opportunità offerta dalla presenza a ridosso dei centri storici di edifici molto spesso recuperabili e destinabili ad altri usi. Condivisibile è infine la scelta di delocalizzare le strutture carcerarie con riferimento ai soli comuni con più di 200.000 abitanti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

56^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Rosario Aiello, segretario regionale del WWF Campania, il dottor Antonio Di Gennaro, collaboratore della consulta tecnica del WWF Campania, il dottor Vinicio Lombardi, presidente de L'Humana Dimora e il dottor Luigi Savarese, presidente di Ambiente Azzurro.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli: audizione di associazioni ambientaliste della provincia di Napoli

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 4 dicembre.

In apertura di seduta, il presidente NOVI ricorda che in seguito a quanto deciso nel corso dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi il 20 novembre scorso, si è prontamente attivato affinché il sindaco della città di Napoli, il Presidente della regione Campania ed il Vicecommissario per l'emergenza sottosuolo del comune di Napoli fossero ascoltati nel corso di un'audizione da tenere presso la Commissione, oltre che in occasione di un futuro sopralluogo nella città di Napoli. Tale orientamento era giustificato dal fatto che que-

ste audizioni si svolgessero in un ambito di pubblicità formale; in tale sede, peraltro, si sarebbe potuto aprire un confronto aperto sulle valutazioni attinenti allo svolgimento dell'indagine conoscitiva. Senonché tanto il sindaco della città di Napoli quanto il Presidente della regione Campania hanno ritenuto che fosse opportuno procedere alla loro audizione soltanto nel corso del sopralluogo nella città di Napoli.

In realtà, sia pur cortesemente, sembra che sia il sindaco di Napoli che il presidente della regione Campania abbiano declinato l'invito a partecipare alle audizioni presso la Commissione che sarebbe stata un'occasione utile per chiarire le carenze che sono emerse in ordine alla gestione commissariale, sia per quanto riguarda i problemi della rete fognaria, sia per quanto concerne l'assenza di adeguate attrezzature.

Il senatore MANFREDI ritiene che fosse diritto della Commissione invitare il sindaco di Napoli ed il presidente della regione Campania a fornire le loro valutazioni nel corso di un'audizione presso la Commissione, tanto più che nel corso dell'indagine conoscitiva stanno emergendo da parte di esperti e tecnici osservazioni spesso contrastanti.

Il senatore SPECCHIA manifesta la propria perplessità in ordine al comportamento assunto dal sindaco di Napoli e dal presidente della regione Campania che potrebbe anche nascondere un atteggiamento dilatorio; ritiene comunque opportuno insistere affinché tali autorità vengano ascoltate nel corso di un'audizione presso la Commissione.

Il senatore TURRONI ricorda di essere stato uno di coloro che hanno sollecitato l'audizione del sindaco di Napoli e del presidente della regione Campania presso la Commissione; tuttavia, ritiene che la loro impossibilità a partecipare all'indagine conoscitiva presso il Senato non può tramutarsi in un caso politico.

Il presidente NOVI, dopo aver sottolineato che non c'è intenzione di creare alcun caso, ribadisce che sulla audizione delle anzidette autorità si era raggiunto il pieno consenso da parte sia della maggioranza che dell'opposizione. Fermo restando che si possono ancora concordare disponibilità e tempi, osserva che il fatto che il sindaco della città di Napoli e il presidente della regione Campania abbiano ritenuto opportuno non essere auditi presso la Commissione può costituire un gesto di poco rispetto nei confronti delle istituzioni parlamentari; in tal senso, si attiverà affinché il sindaco di Napoli ed il Presidente della regione Campania ricevano gli atti dell'odierna seduta.

Avverte quindi che si passerà allo svolgimento dell'audizione di associazioni ambientaliste della provincia di Napoli.

Il signor AIELLO sottolinea che il problema della impermeabilizzazione della superficie della città di Napoli ha ormai raggiunto livelli di guardia e questo come altri aspetti connessi al rischio idrogeologico do-

vrebbero essere oggetto di una progettazione complessiva e non più frammentaria.

Il dottor DI GENNARO osserva che negli ultimi anni si sono certamente verificati eventi atmosferici di natura eccezionale che inevitabilmente hanno avuto delle ripercussioni sull'assetto idrogeologico della città di Napoli. Per fronteggiare il sottodimensionamento del sistema fognario oltre che le ulteriori situazioni critiche presenti bisognerebbe sfruttare il patrimonio agroforestale di oltre 4.000 ettari che comprende, ad esempio, le colline di Capodimonte e di Posillipo; infatti, tale spazio costituisce una risorsa di sviluppo per risolvere i problemi del dissesto idrogeologico e rappresenta altresì un'occasione di occupazione, dal momento che quelle aree possono essere adibite anche a funzioni urbanistiche, ricreative e turistiche. Oltre a questo aspetto, vi sono ulteriori strumenti per poter avviare un percorso che punti allo sviluppo urbano: basti pensare che l'Autorità di bacino competente ha varato un piano stralcio di buona fattura, che è stata completata la cartografia vegetale e che vari studi dimostrano la possibilità di certa vegetazione autoctona di stabilizzare i terreni.

Il dottor LOMBARDI evidenzia che la struttura urbana della città di Napoli oltre ad una parte visibile comprende anche una parte sotterranea fatta di caverne e cunicoli; tale struttura sotterranea, che un tempo consentiva l'attraversamento dell'intera città, è stata progressivamente abbandonata fino a diventare ora pericolosa per la stessa urbanizzazione della città poiché crolli, chiusure di cavità ed aree inagibili spesso producono conseguenze disastrose. Inoltre, le vicende geologiche sono state anche influenzate dall'opera dell'uomo, dall'eccessivo disboscamento, da manomissioni ed alterazioni morfologiche che hanno mutato il paesaggio originario, senza dimenticare il peso negativo esercitato anche dai fenomeni dell'abusivismo e della cementificazione.

In tal senso, si rende necessario valutare talune proposte volte a creare un osservatorio finalizzato al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi geo-ambientali oltre che riflettere sulla possibilità di sfruttare il sottosuolo napoletano non solo per la realizzazione di metropolitane, ma anche per strade carrabili e parcheggi.

Il dottor SAVARESE ritiene che le cause del dissesto idrogeologico della città di Napoli siano riconducibili al fatto che la rete di adduzione delle acque corre parallelamente alla rete fognaria e che sono sempre più frequenti fenomeni di interrimento delle fogne che portano alla chiusura delle condotte. Diversi studi hanno cercato di esaminare questi fenomeni, ma non hanno mai fornito una panoramica completa del sottosuolo napoletano e questo quadro disorganico di dati e conoscenze non può che ripercuotersi sul tipo di interventi e di misure da attuare.

Pertanto, si rende necessario creare una vera e propria regia che conduca al coordinamento dei vari studi tecnici al fine di poter presentare finalmente un documento unico che rappresenti una chiara radiografia del

sottosuolo napoletano; inoltre, va sicuramente potenziato il livello dei controlli lungo i versanti che, a causa della loro instabilità, devono essere costantemente monitorati affinché non accadano eventi come quelli legati alla frana che ha colpito la collina di Camaldoli.

Il presidente NOVI rivolge alcune richieste di chiarimenti al dottor Savarese in ordine al fatto che gli studi tecnici non abbiano condotto ad una panoramica completa del sottosuolo di Napoli e alla circostanza che sembra non esservi stato alcun coordinamento tra le autorità responsabili della gestione delle reti di adduzione delle acque e quelle responsabili del sistema fognario. Inoltre, chiede se la gestione commissariale si sia prontamente attivata in relazione agli interventi per fronteggiare la frana accaduta a Camaldoli e se si è cercato di eliminare il problema dell'affidabilità dei pluviometri.

Il dottor SAVARESE, rispondendo ai quesiti avanzati dal presidente Novi, osserva che gli studi non hanno permesso di definire un quadro completo della situazione del sottosuolo, anche perché sono stati effettuati a campione e senza tener conto che molti dei problemi di dissesto sono legati più che alle condotte fognarie all'adduzione delle acque. In tal senso, è evidente che sia mancato un coordinamento tra le autorità preposte e questo evidenzia ancor di più la necessità di tenere in conto tutte le componenti che incidono sull'assetto idrogeologico, da quelle propriamente geologiche a quelle archeologiche ed ingegneristiche.

In ordine alla frana di Camaldoli ricorda che vi fu una denuncia all'ufficio della protezione civile, ma che gli interventi furono attivati con molto ritardo; per quanto concerne la situazione dei pluviometri, è risaputo che gli unici strumenti di una qualche affidabilità sono quelli in dotazione dell'aeroporto di Capodichino e della base Nato. Inoltre, allo stato non risulta che i pluviometri della città di Napoli siano collegati a strutture della protezione civile.

Il signor AIELLO precisa inoltre che risulta allarmante anche la situazione degli incendi che frequentemente si verificano in molte parti del territorio; sotto questo profilo, è davvero preoccupante che nel territorio di Sarno, che è il comune della provincia di Salerno con il più alto numero di incendi, non si è attivato un serio programma di rimboschimento solo perché lo stesso comune non fa parte della comunità montana.

Il dottor SAVARESE, in ordine al problema degli incendi, osserva che molte specie vegetali hanno la funzione di stabilizzare il terreno e sono particolarmente resistenti agli incendi, ma molto spesso non si tratta di vegetazione autoctona, anche se esistono graminacee sterili che possono ben adattarsi a tali usi.

Il dottor DI GENNARO sottolinea che le specie erbacee che mostrano maggior resistenza agli incendi sono quelle di forma più leggera

che costituiscono una sorta di armatura naturale che stabilizza il sottosuolo.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato i soggetti intervenuti nell'audizione, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il senatore BEDIN, rilevando come uno dei più significativi risultati conseguiti dall'Italia negli ultimi anni sia stato quello di smaltire i notevoli ritardi accumulati in passato nel recepimento delle direttive comunitarie, dichiara che il Gruppo MAR-DL intende adoperarsi affinché la legge comunitaria sia approvata tempestivamente.

Egli osserva tuttavia come, nonostante gli sforzi compiuti dal Parlamento e dal Governo, talune amministrazioni non assolvano agli adempimenti ad esse demandati, come si evince dal fatto che, secondo i dati esposti dallo stesso ministro Buttiglione alla Camera, non sono state ancora esercitate le deleghe relative all'attuazione di 14 direttive conferite dalla legge comunitaria del 2000 e di almeno 3 direttive relative a leggi comunitarie precedenti. Si evidenzia inoltre l'esigenza, peraltro già riscontrata nella precedente legislatura, che la relazione che accompagna il disegno di legge comunitaria, in virtù dell'importanza dei suoi contenuti sotto il profilo della verifica dell'attuazione degli obblighi comunitari e dello stato del contenzioso fra l'Italia e l'Unione europea, sia scorporata dall'articolo, affinché ne possa essere svolto l'esame da entrambi i rami del

Parlamento e non solamente da parte della Camera dove il provvedimento viene presentato in prima lettura.

L'oratore condivide inoltre l'opportunità, già ravvisata dal relatore, di approfondire le implicazioni della riforma del Titolo V della Costituzione sul meccanismo della legge comunitaria. Al riguardo, anche a prescindere da un organico intervento di riforma della legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge La Pergola, si impone un'immediata riflessione su talune disposizioni presenti nel disegno di legge in esame, quali gli articoli 10 e 11, sulle acque minerali e la loro commercializzazione, 15, sulle sanzioni in materia di aiuti comunitari alla produzione di olio d'oliva e alla trasformazione delle olive da tavola, e 33, sulla caccia, che dovrebbero essere oggetto di discussione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

L'oratore aggiunge inoltre alle osservazioni del presidente Greco sull'articolo 29, concernente il diritto d'autore, un richiamo all'esigenza di approfondire con maggiore attenzione le disposizioni sul recepimento della direttiva 2000/21/CE, sul commercio elettronico, di cui all'articolo 30, tenendo conto dell'importanza di tale problematica.

Non si riscontra inoltre, a proposito delle disposizioni dell'articolo 27, sull'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, notizia dell'avvenuta notifica alla Commissione, in conformità con la normativa comunitaria su etichettature e specifiche tecniche, al fine di prevenire un contenzioso analogo a quello che si è sviluppato in passato a proposito dell'etichettatura dell'olio d'oliva. In tale campo sarebbe peraltro auspicabile un'azione del Governo in sede comunitaria affinché le regole sull'etichettatura tengano conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza e di tutelare le denominazioni di origine e di qualità dei prodotti alimentari, in coerenza con le posizioni assunte dall'Unione europea nell'ambito dei negoziati sul commercio mondiale svoltisi di recente a Doha. Al fine di consentire ai cittadini di percepire più efficacemente come l'attività dell'Unione sia volta a tutelare i loro interessi, sarebbe altresì auspicabile che la futura legge comunitaria raggruppasse sotto uno stesso titolo, dedicato alla tutela dei consumatori, disposizioni come quelle del citato articolo 27 nonché dei suddetti articoli 10 e 11, dell'articolo 12, sulle multiproprietà, dell'articolo 13, sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, dell'articolo 14, sulle sanzioni in materia alimentare, e dell'articolo 26, sull'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Il senatore Bedin sottolinea altresì come la presenza di disposizioni volte a modificare delle leggi adottate di recente – come quelle di cui agli articoli 10, 12, 13, 15 e 20 – dimostri l'urgente necessità di potenziare il ruolo delle Commissioni parlamentari per gli affari europei, obiettivo che è oggetto di talune iniziative in corso, nonché, come già segnalato in passato, di corredare ciascuna iniziativa legislativa del Governo con una scheda che dia conto compiutamente del quadro normativo europeo in cui essa si inserisce.

L'oratore ravvisa poi degli elementi di perplessità in merito all'articolo 16, che configura, in relazione a norme penali, un inammissibile «rinvio mobile» in quanto definisce il traffico illecito dei rifiuti con riferi-

mento a norme comunitarie che potrebbero essere modificate, e all'articolo 22, che in relazione alla modifica del decreto legislativo n. 19 del 1992, recante l'attuazione di direttive comunitarie sui medicinali veterinari, conferisce al Governo una delega eccessivamente generica. Egli esprime apprezzamento, infine, per il recepimento, disposto dall'articolo 28, della direttiva n. 2000/43/CE, volta a dare attuazione al principio della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Si tratta di una misura particolarmente significativa in quanto la lotta all'intolleranza razziale tende a divenire uno dei tratti distintivi dell'Unione.

Il presidente GRECO esprime apprezzamento per l'intervento del senatore Bedin e ringrazia il senatore Basile per aver reso disponibile il testo dell'esposizione da lui svolta in 1^a Commissione quale relatore sul disegno di legge n. 816.

Il senatore CICCANTI sottolinea come l'enorme crescita della produzione normativa comunitaria induca a conferire alla legge comunitaria una cadenza semestrale, la quale consentirebbe di recepire più tempestivamente le nuove direttive e di prevenire le occasioni di contenzioso. Tale innovazione dovrebbe essere tuttavia accompagnata da un più efficace coinvolgimento del Parlamento nella cosiddetta fase ascendente del processo normativo comunitario, tale da consentire uno snellimento delle procedure di recepimento.

L'oratore chiede inoltre chiarimenti al Ministro sulle prospettive dell'attuazione dei provvedimenti comunitari in materia di biotecnologie.

Il senatore BASILE esprime apprezzamento per le iniziative assunte dal presidente Greco, tese a rafforzare il ruolo della Giunta e ad accelerarne la trasformazione in Commissione permanente, e per la relazione illustrata alla Giunta dal senatore Magnalbò. Egli sottolinea inoltre l'esigenza di procedere ad un adeguamento del meccanismo della legge comunitaria, per far fronte alla crescente produzione normativa dell'Unione, e chiede chiarimenti al Ministro sulla presentazione della prossima legge comunitaria.

Il ministro BUTTIGLIONE riferisce in primo luogo alla Giunta in merito allo sviluppo delle trattative, oggetto di specifici colloqui nei giorni scorsi a Bruxelles con i commissari Byrne e Fischler, concernenti la scelta della sede dell'istituenda Autorità europea per la sicurezza alimentare. Egli sottolinea al riguardo come il sostegno della candidatura di Parma non costituisca solamente la difesa di un interesse italiano bensì si riconnetta, più in generale, all'esigenza di perseguire una politica alimentare improntata alla tutela dei consumatori ed alla valorizzazione, nella diversificazione, della qualità. Al riguardo si rendono necessarie delle regole meno generiche che in passato, che consentano di salvaguardare l'igiene e la sanità senza tuttavia penalizzare le produzioni di prodotti tipici

come il lardo di Colonnata. Le sedi di Parma e di Barcellona, per il retroterra scientifico e produttivo che le caratterizza, si presentano entrambe idonee a sostenere una politica agroalimentare improntata ai suddetti principi. La candidatura di Parma potrebbe tuttavia apparire più forte in quanto la Spagna già ospita un numero di agenzie e di altre strutture europee significativamente superiore all'Italia. Nei suddetti colloqui sono stati inoltre assunti dal Governo italiano precisi impegni volti a potenziare i collegamenti aerei e ad assicurare un sistema educativo di qualità per i figli dei dipendenti dell'istituenda agenzia. Tale candidatura potrebbe tuttavia essere indebolita dalle iniziative assunte da taluni enti locali e territoriali per perorare diverse candidature a proposito della sede di altri organismi europei. Si tratta però di interventi intempestivi, in quanto al prossimo Vertice di Laeken non figura all'ordine del giorno una decisione sulla sede delle altre strutture.

Soffermandosi sulla questione della riforma del meccanismo della legge comunitaria l'oratore rileva che la modifica del Titolo V della Costituzione non preclude iniziative dello Stato volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, anche nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni. Negli ordinamenti federali, infatti, viene tradizionalmente prevista una clausola che consente allo Stato di colmare eventuali vuoti nel caso che non vengano esercitate delle competenze a livello regionale. Spetta pertanto allo Stato assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, motivo per il quale si giustifica, ad esempio, la presenza di un Ministro per le politiche agricole, nonostante il riconoscimento delle competenze regionali in tale materia. In attesa di una più organica revisione della citata legge La Pergola il Governo si accinge quindi a presentare un emendamento al provvedimento in titolo volto a precisare che, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi emanati in attuazione di direttive che vertono su materie di esclusiva competenza regionale si applicheranno solamente a decorrere dalla scadenza del rispettivo termine di recepimento e fintanto che non verranno adottati i relativi provvedimenti di competenza regionale. Tale emendamento dovrebbe in sostanza garantire alle Regioni che, nelle materie di loro competenza esclusiva, non entrerà in vigore alcun atto statale se esse procederanno a legiferare entro i termini di scadenza delle direttive. Un meccanismo sostitutivo in caso di inadempimento si rende peraltro necessario tenendo conto che dalle procedure di infrazione e dal contenzioso derivano anche specifici oneri per lo Stato.

Per quanto concerne una più organica revisione degli strumenti di partecipazione al processo normativo comunitario il Ministro conferma l'ipotesi di conferire cadenza semestrale alla legge comunitaria. All'attuazione delle direttive potrebbe inoltre essere conferita maggiore speditezza favorendo un processo di delegificazione ed un maggior ricorso alle fonti regolamentari, statali e regionali, riservando al Parlamento l'esame delle misure di recepimento delle direttive più complesse nonché assicurando, nel contempo, un più efficace coinvolgimento del Parlamento, con funzioni di indirizzo, nella fase ascendente del diritto comunitario. Anche

al fine di consentire ai cittadini di percepire meglio la portata e la valenza politica dei provvedimenti comunitari da recepire, si potrebbe poi procedere alla presentazione di disegni di legge di recepimento delle direttive attinenti a materie omogenee, quali la tutela consumatori, il mercato interno, la politica dei trasporti o quella inerente alle attività produttive.

Convenendo sull'opportunità di corredare le iniziative legislative del Governo con una scheda tecnica sui profili comunitari l'oratore rileva il forte recupero che si riscontra nell'attuazione della normativa comunitaria, a fronte della persistenza di una consistente quantità di contenzioso e di procedure di infrazione. Questo è anche ascrivibile a talune inadeguatezze dell'Amministrazione nonché alla propensione della Giustizia amministrativa a ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee anziché procedere, anche laddove possibile, ad assumere una decisione definitiva. A proposito delle deleghe non esercitate egli segnala inoltre l'utilità di ricorrere ad apposite procedure informative che coinvolgano le amministrazioni interessate.

Dichiarando la propria disponibilità a rivedere l'articolo 16 il Ministro preannuncia la prossima presentazione – nel quadro della legge comunitaria o del disegno di legge sulle attività produttive collegato alla legge finanziaria – di un emendamento volto a recepire la direttiva 98/44/CE, sulle innovazioni biotecnologiche, e precisa, infine, che taluni problemi inerenti all'attuazione in via regolamentare delle direttive incluse nell'allegato C potrebbero essere risolti trasferendo le direttive stesse nell'allegato A o B.

Il presidente GRECO condivide l'iniziativa del Governo di procedere ad un adeguamento del meccanismo della legge comunitaria, anche per tener conto delle modifiche introdotte nel Titolo V della Costituzione, nonché al fine di favorire un maggior ricorso alla disciplina regolamentare. Egli sottolinea peraltro come un maggior coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea consenta una sua maggiore consapevolezza in merito ai principi che caratterizzano la normativa comunitaria e, conseguentemente, una riduzione delle occasioni di contenzioso e delle procedure di infrazione.

Il relatore MAGNALBÒ replica agli oratori intervenuti ringraziando il Ministro per i chiarimenti esposti e dichiarando la propria disponibilità a recepire le osservazioni espresse dal senatore Bedin.

Convenendo con il senatore Ciccanti sulla necessità di procedere ad una semplificazione delle procedure di attuazione delle direttive l'oratore sottolinea altresì che, nel quadro delle riforme istituzionali che interessano l'Italia, non è sufficiente considerare la trasformazione della Giunta in Commissione permanente bensì si dovrebbe guardare, come già ipotizzato in passato, alla specializzazione di un ramo del Parlamento quale Camera preposta al processo normativo comunitario. Questa appare infatti un'esigenza prioritaria rispetto alla trasformazione del Senato in una Camera

delle Regioni, tenendo conto che le funzioni che questa dovrebbe assumere potrebbero essere già svolte dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore sottolinea infine l'esigenza di preservare forme di intervento sostitutivo dello Stato, nonostante taluni rilievi che già vengono mossi in senso contrario alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di garantire l'adempimento di obblighi comunitari.

Il presidente GRECO, verificata la presenza del numero legale, propone quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni che questi ha dichiarato di accogliere.

La Giunta approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

29^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

indi del Vice presidente
MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(585) NIEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(594) PALOMBO ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(Parere su testo unificato alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN illustra il contenuto del provvedimento, volto a estrapolare i contributi assegnati all'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e all'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) alle procedure seguite per la concessione di finanziamenti da parte della difesa in favore di enti di natura sociale, assistenziale e commemorativa, iscrivendoli in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, anche al fine di consentire il tempestivo

adempimento degli obblighi di contribuzione dell'Italia, che spesso si realizzano soltanto con molto ritardo.

Non rilevando aspetti di incompatibilità costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato» (n. 62)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN informa la Sottocommissione sulle norme recate dallo schema di decreto legislativo attuativo della delega disposta dall'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, idonee ad evitare difficoltà interpretative nell'attuazione del riordino disposto dalla suddetta legge.

Propone di pronunciarsi in senso favorevole.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza» (n. 63)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI ricorda che era emersa la necessità di intervenire con disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, cui corrisponde l'atto del Governo in esame, sul quale propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il relatore MAGNALBÒ fa presente che il disegno di legge reca norme per le quali non si può escludere l'interferenza con la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di governo del territorio. Appare necessario garantire un maggiore coinvolgimento del sistema delle

autonomie territoriali, anche in considerazione della rilevanza critica dell'argomento trattato nel disegno di legge, ferma rimanendo la prerogativa statale di legiferare da un punto di vista generale.

Il senatore VILLONE ritiene che il disegno di legge ponga seri dubbi di compatibilità costituzionale in riferimento alla nuova ripartizione delle competenze legislative.

Su proposta del presidente PASTORE, il quale sottolinea come il disegno di legge, per la parte in cui stabilisce un divieto di realizzare opere di edilizia carceraria nei comuni con popolazione residente superiore a duecentomila abitanti, intervenga nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, riservata ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il relatore Magnalbò si riserva di formulare per iscritto una proposta di parere, indicando le disposizioni che potrebbero entrare in contrasto con la normativa costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(721) MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

(731) MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici

(861) SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il relatore MAFFIOLI, condividendo le perplessità espresse in una precedente seduta dal senatore Villone per l'evidente conflitto di alcune disposizioni del disegno di legge con la ripartizione di competenze legislative stabilite dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, si riserva di formulare un parere in cui si evidenzia l'opportunità di limitare l'intervento legislativo da parte dello Stato alla fissazione dei principi fondamentali, lasciando alle regioni la possibilità di esercitare la propria competenza concorrente.

Il senatore VILLONE concorda con il relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER fa presente l'opportunità di prevedere che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico alle residenze sanitarie per anziani e alle case di riposo, proposta nell'emendamento 1.1, sia ribadita anche nei successivi commi dell'articolo 1 del decreto-legge. Ritiene inoltre opportuna, a proposito del comma 7 dello stesso articolo 1, la proposta di sopprimere quelle disposizioni, in conformità ai rilievi critici esposti in proposito nel parere già reso sul disegno di legge.

Relativamente agli emendamenti 1.13, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.0.7 suggerisce di evidenziare che, trattandosi di materie rientranti nella sfera di legislazione concorrente, si può intervenire unicamente con la definizione di principi fondamentali.

Quanto all'emendamento 1.0.5, richiama l'attenzione sulla circostanza che l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, riguarda complessivamente i «dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici», mentre il decreto-legge di cui si tratta dovrebbe limitare i propri effetti al personale sanitario.

Sui rimanenti emendamenti propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore VILLONE esprime il compiacimento per la proposta, avanzata in 12^a Commissione, di sopprimere il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge, che risulta oggettivamente confliggente con il nuovo assetto costituzionale.

La Sottocommissione approva il parere sugli emendamenti nei termini illustrati dal relatore.

(512) MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari, fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Il presidente PASTORE illustra il contenuto del disegno di legge, diretto a interdire una prassi deontologicamente non condivisibile in base alla quale alcuni soggetti «privati» acquisiscono dati presso le conservatorie dei registri immobiliari per poi inserirli in banche dati al fine di fornire un servizio a terzi su base nazionale, attualmente privo di riscontri da parte dello Stato, con il rischio di ledere le norme poste a tutela della riservatezza.

Il disegno di legge pone alcune perplessità dal punto di vista della compatibilità costituzionale, anzitutto con riguardo alla previsione di una

sanzione che appare sproporzionata rispetto alla fattispecie. Si deve inoltre riflettere sul rischio di ledere la libertà di informazione costituzionalmente garantita, trattandosi di archivi che per definizione sono pubblici, mentre potrebbe essere fondata una censura nei confronti della creazione di archivi in violazione della normativa in materia di tutela della *privacy*. Sulla necessità di garantire la libertà di accesso all'informazione propone di porre una condizione. Il disegno di legge, infine, appare superato nella realtà essendo ormai l'automazione delle conservatorie dei registri immobiliari un fatto compiuto su tutto il territorio nazionale.

Il senatore VILLONE, nel dichiararsi d'accordo con il Presidente in ordine ai dubbi che pone il disegno di legge in titolo, osserva che esso riflette essenzialmente una condizione di inadeguatezza della pubblica amministrazione che obiettivamente è ora in via di superamento.

La Sottocommissione condivide quindi il parere proposto dal Presidente.

(258) BASTIANONI. – Disciplina delle professioni non regolamentate

(804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI sottolinea che il disegno di legge n. 804 è stato elaborato con molta accuratezza ed è volto a soddisfare l'esigenza di una nuova regolamentazione delle professioni. Alcune disposizioni sollevano perplessità circa la loro compatibilità con il nuovo dettato dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva alla sfera della legislazione concorrente la materia delle professioni. Tuttavia viene lasciato ampio spazio alla potestà regionale e pertanto propone di esprimere un parere favorevole. Parimenti propone di esprimere un parere favorevole anche sul disegno di legge n. 258.

Il presidente PASTORE precisa che il provvedimento intende realizzare una legge quadro che fissi dei principi fondamentali, attraverso l'adozione di decreti legislativi recanti testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate, lasciando ampio spazio alle regioni e agli stessi ordini professionali per dettare le norme di dettaglio. Le disposizioni del titolo IV del disegno di legge n. 804, invece, in materia di società tra professionisti, rientrano pienamente nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Il senatore VILLONE ritiene che la materia disciplinata dai disegni di legge in titolo rientri sicuramente nella sfera della potestà legislativa concorrente e che rispetto ad essa non sia ammissibile una potestà regolamentare dello Stato come quella recata, in particolare, dall'articolo 37. Sulla questione della delimitazione dei concetti di «principi fondamentali» e

di «norme di dettaglio» si potrebbe, a suo avviso, valutare l'ipotesi di una legge che indichi le parti in cui essa stessa ammette una natura cedevole rispetto all'eventuale intervento della legislazione regionale, di tal che il concetto di «principio fondamentale» in avvio sarebbe ampio, ma si auto-limiterebbe con la previsione dell'eventuale esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni.

Il presidente PASTORE, consentendo con il suggerimento avanzato dal senatore Villone, ritiene che lo stesso meccanismo potrebbe essere utilizzato, per analogia, in altre materie, specie quelle che pongono problemi più delicati di attribuzione, ad esempio l'attuazione delle normative comunitarie.

La Sottocommissione esprime quindi un parere favorevole, sui disegni di legge nn. 804 e 258 con le osservazioni formulate nell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,45.

(188) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STIFFONI, dopo aver ricordato i contenuti del disegno di legge, che propone di integrare la documentazione economico-finanziaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali con una «contabilità verde» che ponga in evidenza i costi attinenti alle risorse impegnate per il ripristino e per la protezione ambientale, pur condividendo l'iniziativa come ipotesi di sperimentazione, obietta che essa si scontra con una notevole difficoltà di realizzazione concreta.

Dal punto di vista strettamente costituzionale, poi, la normativa produrrebbe gravi appesantimenti nelle procedure decisionali delle pubbliche amministrazioni, in evidente contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. Inoltre, l'affermazione contenuta nella relazione al disegno di legge che «la pubblica amministrazione è il soggetto attuatore delle politiche pubbliche, ma anche il destinatario di esse in quanto soggetto produttore di servizi» propone una impostazione contraria al principio di sussidiarietà sancito anche a livello costituzionale con la recente riforma.

Per tali motivi propone di esprimere un parere contrario.

Il senatore TURRONI sostiene, al contrario, che le novità proposte dal disegno di legge in esame sono pienamente compatibili con la Costituzione, la quale, accogliendo per la prima volta l'indicazione della materia ambientale, in particolare fra quelle di competenza legislativa concorrente, ha ribadito l'esigenza di compiere una valutazione dei costi ambientali delle azioni della pubblica amministrazione. Il disegno di legge, che fu approvato dal Senato già nella scorsa legislatura, rappresenterebbe in questo senso un passo in avanti. Auspica pertanto che il relatore riveda la sua posizione contraria favorendo, perlomeno, l'introduzione sperimentale

delle procedure di cui al disegno di legge, lasciando alle diverse amministrazioni la facoltà di adottarle.

Il relatore STIFFONI obietta che non è prevedibile una formazione dei bilanci delle amministrazioni come condizionata dalla valutazione contabile dei possibili danni ambientali. Semmai, potrebbe essere considerata positivamente la proposta di una normativa programmatica volta alla tutela del patrimonio naturale.

Il presidente MAGNALBÒ suggerisce di svolgere una ulteriore riflessione con l'intento di formulare un parere che recuperi positivamente, almeno in parte, lo spirito della proposta legislativa, compatibilmente all'assetto delle competenze normative e amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Il senatore MALAN concorda.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(781) Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BATTISTI, in sostituzione della relatrice designata Ioannucci, illustra la portata del disegno di legge, che prevede la conversione in appello del ricorso per cassazione presentato prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa. Detta norma, a suo avviso, solleva rilevanti dubbi di compatibilità con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, vista la differente struttura dei riti.

Anche il senatore VILLONE dichiara la propria perplessità al riguardo.

Il presidente MAGNALBÒ propone di rinviare la formulazione del parere sul disegno di legge in modo da procedere a un ulteriore approfondimento.

La Sottocommissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.